

CCXXV.

1^a TORNATA DI VENERDÌ 18 DICEMBRE 1896

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE FINOCCHIARO-APRILE.

INDICE.

Atti vari:

Relazioni (Presentazione):

Casse patrimoniali (BETTÒLO)	Pag. 8484
Veterani (FROLA)	8484
Spese per il comune di Cagliari (CURIONI)	8484
Comune di Guiglia (COLOMBO-QUATTROFRATI)	8492

Disegni di legge:

Vice-pretori (Approvazione)	8479
Proroga dei decreti militari (Approvazione)	8480
Unificazione dei debiti delle Province isolate (Discussione)	8480

Oratori:

APRILE	8492
BERTOLINI	8480
CASANA	8498
COCCO-ORTU, relatore	8493
	8495-96-97-98

DI RUDINI, presidente del Consiglio 8496-97

FIAMBERTI 8487-93

FILI-ASTOLFONE 8484

IMBRIANI 8486

LUZZATTI, ministro del tesoro 8487

8493-95-96-97-98-99

MERELLO 8497

PARPAGLIA 8487

PIPITONE 8495

SALARIS 8486

SOCCI 8496

Provvedimenti per alluvioni (Discussione) 8499

Oratori:

FUSINATO 8499

PRINETTI, ministro dei lavori pubblici 8500

Lavori di Roma (Discussione) Pag. 8500

Oratori:

BELTRAMI	8500-502
COCCO-ORTU	8504
PRINETTI, ministro dei lavori pubblici	8501-04
SANTINI	8500

La seduta incomincia alle ore 10.

Approvazione del disegno di legge per prorogare la facoltà concessa dalla legge 8 luglio 1894, di destinare uditori alle funzioni di vicepretori.

Presidente. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Proroga a tutto il 31 dicembre 1898 della facoltà concessa dalla legge 8 luglio 1894, n. 280, circa la destinazione degli uditori alle funzioni di vicepretore.

Si dia lettura del disegno di legge.

D'Ayala-Valva, segretario, legge:

« *Articolo unico.* La facoltà concessa dalla legge 8 luglio 1894, n. 280, al Governo del Re, di destinare gli uditori ad esercitare le funzioni di vice-pretore dopo soli sei mesi di compiuto tirocinio, è prorogata fino al 31 dicembre 1898. »

Presidente. La discussione generale è aperta su questo disegno di legge. (Pausa).

Nessuno chiedendo di parlare e non essendovi oratori iscritti, procederemo, nella seduta pomeridiana, alla votazione segreta su questo disegno di legge, essendo esso costituito di un solo articolo.

Approvazione del disegno di legge per proroga dei Regi Decreti 6 novembre 1894 relativi a modificazioni delle leggi sull'ordinamento dell'esercito, sulla circoscrizione territoriale e sugli stipendi e assegni fissi del Regio Esercito.

Presidente. L'ordine del giorno reca ora la discussione del disegno di legge: Proroga dei Regi Decreti 6 novembre 1894, n. 503, 504, 505 e 507, per modificazioni alle leggi sull'ordinamento dell'esercito, sulla circoscrizione territoriale e sugli stipendi ed assegni fissi del Regio Esercito.

Onorevole ministro della guerra, accetta che la discussione si apra sul disegno di legge della Commissione?

Pelloux, ministro della guerra. Accetto.

Presidente. Si dia lettura del disegno di legge.

D'Ayala-Valva, segretario, legge:

« *Articolo unico.* I decreti-legge 6 novembre 1894, n. 503, 504, 505 e 507, già prorogati con Regio Decreto 30 giugno 1896 al 1° gennaio 1897, saranno considerati in vigore fino al giorno in cui sarà promulgata la legge del nuovo ordinamento dell'esercito, ma non oltre il 30 giugno 1897. »

Presidente. La discussione generale è aperta su questo disegno di legge. (*Pausa*).

Nessuno chiedendo di parlare e non essendovi oratori iscritti, procederemo nella seduta pomeridiana alla votazione a scrutinio segreto anche su questo articolo unico di legge.

Discussione del disegno di legge per l'unificazione dei debiti delle Provincie e dei Comuni della Sicilia e della Sardegna e dei Comuni dell'isola d'Elba.

Presidente. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Unificazione dei debiti delle Provincie e dei Comuni della Sicilia e della Sardegna, e dei Comuni dell'Isola d'Elba.

Onorevole ministro, acconsente che la discussione si apra sul progetto della Commissione?

Luzzatti, ministro del tesoro. Acconsento.

Presidente. Si dia lettura del disegno di legge.

D'Ayala-Valva, segretario legge. (Vedi *Stampato* n. 343-A).

Presidente. La discussione generale è aperta, ed ha facoltà di parlare l'onorevole Bertolini.

Bertolini. Alla discussione di questo disegno di legge, io e, credo, la maggioranza dei miei colleghi, veniamo assolutamente impreparati, perchè esso (come scrive la Commissione nella relazione che fu presentata ieri l'altro, ma fu distribuita solo ieri sera) doveva essere nella sua applicazione subordinato all'approvazione di un altro disegno di legge, quello per la istituzione di una Cassa di credito comunale e provinciale. Il ministro del tesoro presentò, è vero, nello stesso giorno i due progetti, ma logicamente presentò primo quello della Cassa, secondo quello per l'unificazione dei debiti locali delle isole.

E torna infatti evidente che solo quando la Cassa di credito comunale e provinciale fosse stata fondata, sarebbesi dovuto deliberare circa la unificazione dei debiti delle Provincie e Comuni della Sicilia, della Sardegna e dell'isola d'Elba, dacchè questa unificazione si propone di fare mediante le sovvenzioni fornite dalla Cassa anzidetta.

Invece l'esame del disegno di legge sull'istituzione della cassa di credito comunale e provinciale venne sospeso dalla Commissione dei quindici, la quale, lasciato da parte quel disegno di legge, riferì intorno all'altro.

E le disposizioni del presente disegno di legge si riferiscono alla cassa di credito comunale e provinciale, così come se essa fosse già istituita. Soltanto all'ultimo si prescrive che la cassa dei depositi e prestiti assumerà interinalmente le funzioni della cassa di credito fino a quando non sarà istituita, ed in un allegato, A, si stabiliscono fin d'ora le modalità, colle quali la cassa dei depositi e prestiti potrà attingere dal credito pubblico i denari per l'unificazione dei prestiti delle isole, modalità che sono precisamente quelle stesse colle quali il ministro del tesoro propone, che abbia da istituirsi e da funzionare la cassa di credito comunale e provinciale, cioè

emissione di cartelle, garanzie date dagli enti debitori con delegazioni sulle sovrimposte e su altre tasse locali e via di seguito.

Per tal modo il quesito relativo alla istituzione di una cassa di credito comunale e provinciale si trova addirittura compromesso dall'approvazione di questo disegno di legge. La Commissione stessa avverte che il principio della istituzione di questa cassa e le principali sue modalità (fra le quali essenziale è l'emissione delle cartelle) restano virtualmente approvate coll'approvazione del presente disegno di legge.

Ora conviene riflettere che l'istituzione di una cassa di credito comunale e provinciale è cosa gravissima; e lo stesso amore con cui il ministro del tesoro l'ha studiata, la stessa rassegna che egli fa, nella relazione, delle soluzioni così varie, che negli Stati esteri sono state date a questa questione, la stessa storia dei nostri precedenti legislativi dimostrano le gravissime difficoltà di tale materia.

Io non so, perchè non ho avuto tempo di maturo studio ed esame, come non lo ebbe certo la Commissione, se la soluzione, che del quesito propone il ministro del tesoro col disegno di legge per l'istituzione della cassa di credito comunale e provinciale, rappresenti la migliore delle soluzioni. Io vorrei anche crederlo, ma non ho nessun elemento per affermare che ciò sia. Ed invece moltissime questioni mi si affacciano, a cui una risposta esauriente non fu data. Ed innanzi tutto, queste cartelle, che sono emesse da una cassa di Stato (perchè cassa di Stato sarà la cassa di credito per i Comuni e le Provincie) sono, sì o no, garantite dallo Stato? Una risposta precisa a questa domanda io non l'ho letta nè nella relazione della Commissione, nè in quella del Ministero, nè nel disegno di legge.

Eppure molte considerazioni inducono a far ritenere che queste cartelle saranno virtualmente garantite dallo Stato, perchè, anche se formalmente non fossero garantite dallo Stato, quale Stato, dopo averle emesse a mezzo di una propria cassa, nei modi proposti, potrà esimersi dalla responsabilità di far fronte al loro servizio nel caso che i fondi della cassa, per avventura, dovessero far difetto? Davvero io non lo so. E, allora, se le cartelle sono garantite dallo Stato, è opportuno pensare a trasformare quasi un miliardo e mezzo di debiti comunali e provinciali in

un debito garantito dallo Stato? È opportuno che con cartelle garantite dallo Stato debbano anche crearsi i nuovi debiti, che, inevitabilmente, i Corpi morali e i Consorzi saranno tentati a contrarre?

D'altra parte, è opportuno che lo Stato venga a farsi garante di tutto il debito delle amministrazioni locali? Come si concilia questo concetto dello Stato garante di tutti i debiti comunali, provinciali e consorziali, col proposito di stabilire larghe autonomie amministrative, tante volte messo innanzi dal Ministero?

Mi sembra che ci sia una grave contraddizione fra i due concetti: è infatti inevitabile che una volta che lo Stato diventi il garante di tutti i loro debiti, esso abbia fortissima ingerenza nelle Amministrazioni comunali, provinciali e consorziali: altrimenti la sua garanzia si potrebbe tradurre in un aggravio indefinito.

E finanziariamente parlando, si è fatto uno studio serio per determinare quale concorrenza il nuovo titolo da crearsi farà al consolidato dello Stato, si è pensato che, mentre si afferma di voler chiuso il Gran Libro del debito pubblico dello Stato, si apre la strada ad una serie di emissioni che non sappiamo fin dove potranno giungere?

Luzzatti, ministro del tesoro. Se non avessimo pensato a tutto ciò, a che avremmo pensato? (*Si ride*)

Bertolini. Ma, onorevole Luzzatti, non basta che Ella vi abbia pensato: è necessario che vi pensi la Camera, perchè le leggi non si possono approvare sulla fede delle sue affermazioni per quanto illuminate dal suo amore per la scienza economica; è necessario che noi possiamo acquistare la piena coscienza del valore di ciò che Ella ci propone, e che votando una legge ne possiamo assumere la responsabilità. Io voglio anche ammettere che Ella abbia molto studiato l'argomento, come nessun altro forse l'avrebbe maggiormente studiato, ma ciononostante ritengo necessario che anche la Commissione e la Camera possano fare uno studio maturo e coscienzioso della materia così da rendersi esatto conto che i risultati del suo studio si possano tranquillamente accettare.

E vado innanzi.

Se le cartelle sono in sostanza garantite dallo Stato, perchè non si garantiscono formalmente?

Se lo Stato ne sarà in sostanza responsabile, se delle cartelle si potrà valersi per tutti gli impieghi ed investimenti, riservati ai titoli di Stato o garantiti dallo Stato, se è inevitabile che il giorno in cui una deficienza dovesse verificarsi nella gestione della istituzione Cassa, lo Stato sarà obbligato a colmarla, ma perchè non dire addirittura che si tratta di un titolo garantito dallo Stato? E quel punto e mezzo di differenza, a cui preventivamente avete assicurata la vendita dei titoli che si andranno a creare per l'unificazione dei debiti delle isole ed il minor prezzo che avrebbero in futuro, in confronto del Consolidato, le cartelle della Cassa, non avrebbero potuto eliminarsi se, invece di un titolo del quale si dice e non si dice che è garantito dallo Stato, si avesse un titolo realmente garantito dallo Stato?

D'altra parte non si è avuto modo di bene esaminare se nel disegno di legge intorno alla istituzione della Cassa di credito comunale e provinciale siano contenute garanzie sufficienti, perchè non si abbia da deplorare una nuova esagerata espansione di opere pubbliche, a cui poi abbia necessariamente a seguire un nuovo periodo di restrizione, che sarebbe ben più doloroso di quello che s'è appena chiuso.

E si può, ad esempio, esser tranquilli circa ai prestiti che, oltre che ai Comuni e alle Provincie, si daranno ai Consorzi, per grandi opere di bonifica, d'irrigazione, di derivazione di acque a scopi industriali? E se all'atto pratico i conti di queste imprese non tornassero? Se, per esempio, l'impresa di un acquedotto costruito con la spesa di un centinaio o due di milioni non fosse in caso di pagare gli interessi del prestito assunto, avrete la forza di espropriare una intera Provincia per rimborsare la Cassa? Onorevole Luzzatti, è certo che gravi pericoli si celano in simili intraprese.

E ripeto che non sono in grado di giudicare se le cautele, che stanno scritte nel disegno di legge, sieno tali da garantire contro questi pericoli. Vorrei crederlo; ma noto che, nella stessa Inghilterra, si verificarono delle perdite non lievi nel fondo che è amministrato dai commissari dei prestiti per le opere pubbliche. Sono 130 mila sterline all'anno che vengono dedicate a sopperire a quelle perdite. E fino al marzo 1894 ammontarono a due milioni di sterline le somme che sono

state condonate dal Parlamento o di cui in genere si è cancellato il credito. A quali remissioni andremo incontro noi?

Luzzatti, ministro del tesoro. A nessuna.

Bertolini. Io non lo so; temo che ve ne saranno.

Ma lasciamo da parte ora la questione della istituzione della Cassa di credito comunale e provinciale, e veniamo ad esaminare il presente disegno di legge nelle sue norme speciali.

Ma non vi sembra che esso contenga disposizioni di così alta gravità, che ne rendono sconveniente una discussione così affrettata?

Nel presente disegno di legge si stabilisce che i Comuni della Sicilia, della Sardegna e dell'isola di Elba abbiano facoltà di riscattare i loro debiti, non ostante qualsiasi patto o qualsiasi disposizione di legge in contrario.

E la Commissione aggiunse altresì che, mentre il Commissario Regio dovrà procedere alla liquidazione dei debiti esistenti e proporre le opportune transazioni coi creditori, queste transazioni diventeranno obbligatorie quando le consentano due terzi dei creditori in prima convocazione, ed in seconda quando le consenta la metà dei creditori.

Io non mi pronunzio sulla bontà o meno di simili disposizioni; osservo che sono molto gravi, perchè si connettono al delicato e difficile dibattito intorno al sacrificio dei diritti privati all'utilità pubblica, al sacrificio di ciò che la fede pubblica ha garantito all'utilità pubblica.

Io non possiedo elementi per giudicare se le condizioni degli enti debitori e quelle dei loro debiti siano tali da giustificare siffatto sacrificio; ma osservo che, mentre voi stabilite che patti contrattuali e disposizioni di legge cessino di proteggere i creditori (che forse in gran parte non lo meriteranno) delle Provincie e dei Comuni della Sicilia, della Sardegna e dell'isola d'Elba, voi venite a ferire il credito delle amministrazioni locali del resto del Regno d'Italia. Evidentemente tutti i creditori di cotesti corpi locali avranno ragionevolmente a temere di essere un giorno o l'altro esposti ad una simigliante rottura di patti, come quella che voi oggi proponete di decretare riguardo ai creditori dei corpi locali delle isole.

E se così è e finchè non siate sicuri di poter sopperire ad ogni bisogno di credito delle altre amministrazioni locali del Regno con l'istituzione della cassa, non venite voi a rendere più difficili le loro condizioni?

Se i creditori dovranno temere di trovarsi esposti a delle falcidie, a delle improvvise risoluzioni di contratti, è certo che essi faranno pagare a più caro prezzo il credito, di cui saranno richiesti in avvenire.

L'incertezza circa l'osservanza delle stipulazioni di mutuo si traduce sempre in un aumento del tasso dell'interesse, costringe sempre i mutuatari ad accettare patti usurari.

E che dire dello squilibrio fra la potenzialità della Cassa quale voi stessi l'avete determinata, e ciò che può occorrere ai fini da voi vagheggiati?

Nel disegno di legge intorno all'istituzione di questa Cassa di credito comunale e provinciale, voi stabilite che, nel primo triennio, l'emissione delle cartelle non possa superare i 130 milioni. Ora, per l'unificazione dei debiti della Sicilia, della Sardegna e dell'isola d'Elba, voi calcolate che la Cassa debba fornire più che 100 milioni. E allora per tutto il resto d'Italia, per le molte centinaia di milioni che anche da altri Comuni e Province del Regno sono mutuati a tassi ben più alti del 4 per cento, che cosa sarete poi in grado di fare se si mantenesse quel limite alle emissioni della Cassa? E quale sarà il Parlamento che resisterà alle insistenze affinché sia aumentato di molto il limite da voi disegnato?

E se ciò non si facesse, non si creerebbe una grande disparità di trattamento fra le amministrazioni locali della Sicilia, della Sardegna e dell'Elba, e quelle delle altre parti d'Italia?

Non sarete almeno costretti a condonare alle amministrazioni locali delle altre parti d'Italia quella tassa di ricchezza mobile che lo Stato va, in grandissima parte, a perdere sui debiti delle Province e dei Comuni della Sardegna, della Sicilia e dell'Elba?

Evidentemente, questa parità di trattamento voi finirete a concedere, perchè di fronte alle sventure, alle strettezze finanziarie dei Comuni della Sicilia, della Sardegna e dell'Elba, vi sono non minori sventure e strettezze di altri Comuni del Regno.

E se tale remissione di tassa sarà accordata, a quanto ammonterà il sacrificio del-

l'erario? E le condizioni finanziarie dello Stato sono tali da consentirlo?

Ma non basta; se la Cassa dovrà fornire denaro per tutte le Amministrazioni locali del Regno, andremo incontro ad una emissione indefinita di cartelle: ora, quali saranno le condizioni di assorbimento del mercato?

Neppure intorno a ciò io sono tranquillo. —
(Interruzione dell'onorevole Sanguinetti).

L'onorevole Sanguinetti dice che i debiti vi sono. Ma, prima di tutto, passa una grande differenza fra i debiti che ci sono e quelli che si andranno a fare.

I primi sono già collocati, e dei nuovi bisogna invece cercare il collocamento; e poi ho già avvertito che si produrrà indubbiamente una espansione nelle richieste di credito perchè la facilità di ottenerlo, la mitezza del tasso, il lunghissimo periodo di ammortamento, che va fino a 50 anni, spingeranno ad imprendere una gran quantità di nuove opere pubbliche.

Del resto, creda onorevole Sanguinetti, tutte quante le passate follie che abbiamo tanto deplorate, furono votate tutte non come follie, ma perchè dai più si credeva che le cautele, messe nelle leggi, le avrebbero impedito: invece si sono verificate ed in così spaventosa misura.

Ripeto, io non voglio affermare che i pericoli e i danni gravissimi, cui ho accennato, siano tutti necessarie, ineluttabili conseguenze dei disegni di legge che ci sono stati presentati; ma posso però affermare che i dubbi da me espressi corrispondono a questioni le quali sorgono naturalmente da una così affrettata disamina dei disegni di legge, quale ci è stata concessa. E tali questioni sono così irte di difficoltà; sono così gravide di ripercussioni in tutta quanta la vita futura dei nostri Corpi locali, non soltanto finanziaria, ma amministrativa, ed anzi nell'economia generale del Paese, che ben pochi argomenti meriterebbero di essere più maturamente discussi dal Parlamento.

E se l'onorevole Luzzatti, come gli voglio augurare, fosse riuscito a superare tutte queste difficoltà, ad assicurare tutte quelle cautele che sono necessarie per garantire che le ripercussioni nella vita economica ed amministrativa del Paese siano benefiche, allora egli potrebbe attraversare come un trionfatore la più ampia discussione che la Camera facesse intorno a questa materia, e non dovrebbe

venire a compromettere la istituzione della cassa di credito con l'approvazione di questo disegno di legge, in cui l'istituzione della cassa di credito s'infiltra quasi inavvertita, senza cioè che la grandissima maggioranza dei miei colleghi abbia coscienza che, votando questo disegno di legge intorno alla unificazione dei debiti delle Provincie e Comuni della Sicilia e della Sardegna e dell'Elba, essi votano in fatto l'istituzione della Cassa di credito comunale e provinciale.

Le osservazioni che ho esposte condurrebbero alla conclusione che nessuna deliberazione si abbia oggi a prendere: dacchè, evidentemente, si dovrebbe prima approvare il disegno intorno alla istituzione della Cassa di credito provinciale e comunale, e soltanto quando fosse approvato, si potrebbe pensare all'approvazione del disegno di legge che ci sta dinnanzi.

Nè io davvero so comprendere quale febbre vi sospinga a farlo oggi approvare. Se la Camera dovesse proseguire normalmente i suoi lavori, e grazie all'assicurazione data dalla Commissione che essa fra breve sarà in grado di riferirne, evidentemente, in gennaio o in febbraio, si potrebbe discutere ed approvare il disegno di legge per l'istituzione della Cassa di credito e subito dopo deliberare intorno alla unificazione dei debiti delle Isole. Ma se poi il Ministero avesse motivo di credere che i nostri lavori abbiano da essere interrotti da un avvenimento straordinario, per esempio, dallo scioglimento della Camera, allora domando io: è delicatezza costituzionale armare il Regio Commissario di tanti straordinari poteri per la liquidazione, per le transazioni, pel riscatto di tutti quanti i debiti dei Comuni e delle Provincie siciliane e per la concessione di nuovi prestiti?

Io credo che tornerebbe ingiurioso il sospetto solo che voi voleste, in un periodo di lotta elettorale, dare al Regio Commissario così estesa facoltà.

Ma se le mie osservazioni porterebbero a che nessuna deliberazione possa prendersi oggi, perchè non credo che sia serio e neppure degno di voi pregiudicare in questo modo una questione di tanta importanza come quella dell'istituzione della Cassa di credito provinciale e comunale, tuttavia, siccome credo che questa conclusione non sarà certamente da voi accolta, un'altra preghiera vi rivolgo. Se proprio volete fare approvare questo disegno

di legge intorno all'unificazione dei debiti delle Provincie e dei Comuni della Sicilia e della Sardegna, fatelo approvare senza compromettere la questione della Cassa di credito comunale e provinciale.

Voi potete infatti stabilire che la Cassa depositi e prestiti fornirà essa direttamente (senza emissione di cartelle) i capitali che sono più urgentemente necessari alle Provincie ed ai Comuni delle isole; e nulla impedirà che il giorno in cui sia deliberata l'istituzione della Cassa di credito, ad essa si trasferisca la gestione attiva e passiva dei prestiti dalla Cassa dei depositi e prestiti concessi alle Amministrazioni locali della Sicilia, della Sardegna e dell'Elba.

Ed ho finito.

Se voi non accoglierete alcuna delle mie proposte, alcuna delle preghiere che vi ho rivolte, da parte mia vi auguro sinceramente che, per le sue conseguenze dirette ed indirette, mai non vi abbia a rimordere quest'ora di precipitazione legislativa.

Presentazione di relazioni.

Presidente. Invito gli onorevoli Bettolo, Curioni e Frola a recarsi alla tribuna per presentare relazioni.

Bettolo. Mi onoro di presentare alla Camera a nome della Giunta generale del bilancio la relazione circa al disegno di legge:

Provvedimenti per le Casse patrimoniali delle reti ferroviarie Mediterranea, Adriatica e Sicula (n. 350).

Curioni. A nome della Giunta generale del bilancio, mi onoro di presentare alla Camera la relazione del disegno di legge per la spesa straordinaria di lire 3,371,346.43 da corrispondersi al comune di Cagliari.

Frola. A nome della stessa Giunta generale del bilancio mi onoro di presentare alla Camera la relazione del disegno di legge:

Assegno ai veterani contemplati dalla legge 28 giugno 1891, n. 351 (368).

Presidente. Queste relazioni saranno stampate e distribuite.

Si riprende la discussione del disegno di legge relativo ai debiti delle Provincie isolate.

Presidente. Continuando nella discussione, do facoltà di parlare all'onorevole Fili-Astolfone.

Fili-Astolfone. Per le stesse ragioni per le quali l'onorevole Bertolini ha creduto di esporre alla Camera i suoi timori intorno ai danni ed alle ingiustizie che questo disegno di legge potrebbe produrre, io mi sento tratto

a dar lode al Governo ed alla Commissione che, una volta tanto, per ciò che concerne i bisogni della Sicilia, della Sardegna e dell'Elba, hanno dimostrato una premura della quale quelle isole ed il paese intero dovranno loro essere grati: lodo il Governo e la Commissione per avere stralciato dal disegno di legge complessivo per provvedimenti ai Comuni quelli che hanno tratto ai Comuni di quelle isole.

E aggiungo che questa lode è tanto sincera per quanto veri, sentiti ed urgenti sono i bisogni a cui il disegno di legge è destinato a provvedere.

Nè il votare le modificazioni proposte oggi dalla Commissione significa esautorare più tardi la cassa di credito comunale che si vuole istituire. L'onorevole Bertolini che sa, essendo stato al Governo, con quanta difficoltà i Comuni possono dal Ministero delle finanze ottenere di fare i prestiti per estinguere i loro debiti antichi ed onerosi, si persuaderà che i creditori non saranno atterriti da questo fatto; tutt'altro! Il discredito dei Comuni di Sicilia e di altre regioni d'Italia, diciamolo francamente, è tale che i loro creditori si dicono fortunati quando possono liquidare il loro avere. Citerò un solo fatto di cui può esser testimone l'onorevole Rubini: il prestito del comune di Licata che io stesso rappresento qui. Ebbene, quelle obbligazioni del mutuo per cinque milioni, emesse al valor nominale di 250 lire, sapete a quanto sono oggi quotate in borsa? Al 10, al 12, a non più del 15.

Ebbene, quando i creditori dei Comuni conosceranno l'approvazione di questa legge, certamente non potranno che ringraziare il Governo e il Parlamento di averla proposta ed accettata.

Bertolini. Può essere!

Fili-Astolfone. Oh! sarà certamente.

Perchè che cosa fa questa legge? Fra gli altri vantaggi, nella trasformazione dei debiti comunali diminuisce il tasso d'interesse, e questo è già un beneficio non piccolo pei bilanci comunali. Nè è a temere, come fu detto, che questa legge sarà un incentivo a debiti futuri dei Comuni, perchè essa riserva completamente l'avvenire. Ma del resto io non voglio entrare nel merito del disegno di legge, perchè l'onorevole ministro del tesoro e la Commissione, che con tanto amore studiarono la legge, risponde-

ranno in modo esauriente a tutte le obiezioni di merito sollevate intorno ad essa dall'onorevole Bertolini.

Ma l'onorevole Bertolini ha fatto un'alusione alla quale io, che non posso essere sospetto, debbo rispondere. Perchè, egli dice, questa fretta? Ma onorevole Bertolini, questa fretta ci è imposta dalle condizioni della vita dei Comuni che non ammettono più alcuno indugio, specialmente nei comuni della Sicilia e della Sardegna, le cui spese debbono ridursi di molto, per poter continuare il loro esercizio. Nella legge che istituisce il Commissario Regio, è stabilito che entro sei mesi le finanze debbono essere restaurate, e che per cinque anni non potranno toccarsi. Ma voi dite: forse avvenimenti politici potranno dare un'arma nelle mani del Commissario.

Aprile. Non ne abbiamo paura noi!

Fili-Astolfone. Onorevole Bertolini, io più che ogni altro sono contrario al Commissariato, mi do pensiero dell'azione del Commissario per la sua politica e per altre ragioni, ma per questa questione proprio non temo nulla. Vede che contraddizione!

Ella parla del danno del terzo. Ma è forse la prima volta che questo succede a coloro che contraggono mutui con enti morali? Noi lo abbiamo visto parecchie altre volte. Ma i possessori delle obbligazioni, che ora sono quotate a 15 o 18 o 20 lire al più, saranno i primi a ringraziarci di questa unificazione, perchè essi potranno realizzare molto di più.

E basta di questo punto: il resto lo lascio al ministro ed alla Camera.

Ma l'onorevole Bertolini fa un'altra questione, e parla di parità di trattamento da accordarsi ad altri Comuni. In tante cose noi, onorevole Bertolini, non siamo assimilati all'Italia: ed Ella lo sa purtroppo! Noi viviamo in una sfera eccezionale!

Di Rudini, presidente del Consiglio, ministro dell'interno. Lo faremo dappertutto!

Fili-Astolfone. Noi abbiamo il Commissario Regio, che speriamo vedere esteso anche alla Sardegna.

Salaris. Non lo speriamo noi!

Fili-Astolfone. Da noi fa tanto bene, che lo speriamo anche per la Sardegna.

Presidente. Onorevole Salaris, non interrompa! Parlerà poi.

Fili-Astolfone. L'onorevole presidente del Consiglio dice che si penserà a tutta l'Italia. Io lo lodo di questo pensiero. Ma le isole,

che hanno maggiori bisogni, hanno una maggiore urgenza di questa legge.

L'unica ragione della istituzione del Commissario Regio in Sicilia era questa: che le amministrazioni andavano male. Si è gridato tanto dei nostri disordini amministrativi e ci hanno dipinti con neri colori. Eppure, o signori, tranne qualche fatto che concerne Palermo e qualche altro centro della Sicilia, in fondo siamo anche della buona gente. Ma il disordine donde è nato? In Sicilia avevamo bisogno di tutto, quando è venuta l'unificazione del Regno d'Italia. La febbre di non volere aver limiti nel fare e la poca ponderazione nel provvedere ai nostri bisogni, ci ha portato a questo stato di cose. Ma dei malversatori ce ne saranno nell'Italia centrale, come nella superiore e nella Sicilia; perchè dove ci sono uomini, ci sono disordini.

Dunque mi pare di potere assicurare l'onorevole Bertolini, come posso assicurare la Camera, che se l'istituzione del Commissario Regio dovesse unicamente riferirsi a questa funzione, lo plaudirei e darei mille voti politici al Governo; come glieli negherei, se avesse a ritardare questa soluzione.

Io sono lieto di dichiarar ciò al presidente del Consiglio, perchè il bene bisogna che sia lodato e noi lo lodiamo.

Quindi ringrazio la Commissione di avere presentato così presto la relazione di questo disegno di legge.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Imbriani.

Imbriani. Io non dirò che brevissime parole. Non esaminerò la legge, che in complesso approvo, perchè si tratta di redimere le finanze dei Comuni, i quali sono oberati spesso malamente, perchè i debiti, che hanno fatto, sono stati fatti in modo iniquo, e molti sono stati pagati e ripagati soltanto cogli interessi che hanno corrisposto.

Ma io devo rivolgere una domanda al signor ministro del tesoro.

Non sono soltanto la Sicilia e la Sardegna che si trovino in queste tristi condizioni. Ci sono tante altre regioni d'Italia: ci sono per esempio le Puglie, e specialmente alcuni paesi delle Puglie. Quindi io domando al signor ministro se intenda, con altro disegno di legge, di estendere questo a tutti quei Comuni i quali si trovano in simili condizioni (*Interruzioni*) o presso a poco.

Non ho detto uguali, ho detto simili.

Ecco la domanda che rivolgo al signor ministro, dal quale, in via di equità e di stretta giustizia, spero di avere una risposta soddisfacente.

Presidente. L'onorevole Salaris ha facoltà di parlare.

Salaris. Mi propongo di essere brevissimo; perchè desidero sia oggi votata questa legge, e mi compiaccio di essere presente alla votazione in grazia dei colleghi Taroni e Zavattari che mi persuasero alla partenza con un mare burrascoso: del che pubblicamente li ringrazio.

Dichiaro che merita lode il Governo di aver presentato questa legge, e la Commissione del sollecito studio.

Questa legge non può essere tutto quello, che si attende; ma è un utile provvedimento, che indirettamente alleggerisce i contribuenti, con alleggerire i bilanci delle Provincie e dei Comuni, siculi e sardi, perchè, ridotta la somma degl'interessi dovuti da codesti enti, sarà scemata di tanto la necessità di aggravare sopra i contribuenti la sovrainposta. È evidente, dunque, che per riflesso il provvedimento gioverà ai contribuenti, e per ciò io sono favorevole, come tutti i colleghi, a questo disegno di legge.

Ma, onorevole Luzzatti, è bene sappia, ch'io sopra ogni provvedimento, ne domanderò uno, che direttamente dovrà giovare agli esausti contribuenti; domanderò uno sgravio della imposta fondiaria, e lo domanderò come una restituzione.

Luzzatti, ministro del tesoro. Ma scusi, onorevole Salaris, le par questo il momento di parlare dell'imposta fondiaria? (*Si ride*).

Salaris. È bene sia Ella, signor ministro, avvisato, perchè sono nemico delle sorprese.

Ora io non metterò oggi innanzi questa questione per discutersi; ma la ricordo solamente, perchè l'onorevole Luzzatti ricordi la storia del catasto provvisorio della Sardegna, e si convinca, quanto indebitamente fu riscosso dall'isola di Sardegna dal 1851 al 1864 e come da quell'anno 1864 ad oggi si riscossero ben altre 500,000 lire le quali arrivano ad accrescere la indebita riscossione. Ed è così, che furono esauriti i contribuenti, e fu la Sardegna precipitata in una spaventevole miseria.

Non svolgo questo tema, che mi condurrebbe per le lunghe; quando importa che sia brevissimo.

Rammenti, onorevole Luzzatti, che nella Sardegna centinaia e centinaia di ettari di terre furono doppiamente censiti, e doppiamente gravati della imposta fondiaria.

Tutto questo a suo tempo dimostrerò, e dimostrerò come questa imposta si fece salire a circa tre milioni.

È grave tutto ciò, e merita che sia con giustizia esaminato, e non dubito che l'onorevole Luzzatti lo farà con amore, animato come egli è dal lodevole proposito di far risorgere tutte le Provincie e i Comuni d'Italia.

E non dirò altro.

Ma mi piace pure udire, che si ha febbre di fare in fretta.

In fretta! E si accusa di febbre Governo e Commissione... Oh! no; io non scorgo questa febbre; io credo, che invece di fretta vi fu tanto indugio da fare ammirare la pazienza dei sardi e dei siculi.

Da quanto tempo si chiedono dalle isole provvedimenti, che valgano a sollievo d'indicibili sofferenze?

E come si parla di fretta, si parla di febbre di presto? Come?

No; non vi ha febbre di presto, ma provvedere oggi, è certo, che impedirà il delirio. Si provvede tardi; ma si provvede, ed è sempre salutare il provvedimento.

E avrei desiderato, non si fosse parlato di parità di condizioni con le Provincie, e con i Comuni del continente. Io credo che codeste Provincie e Comuni non desiderano di essere equiparati alle Provincie e ai Comuni isolani per fruire oggi del beneficio di questa legge.

La Cassa per i prestiti provinciali e comunali anzitutto non sorgerà per le sole isole; ma sorgerà per tutta Italia.

Io desidero, che prosperino le finanze italiane sì che possa presto venire il Governo a sollevare ovunque le sofferenze dei contribuenti.

Ed io lo spero purchè si segua una saggia politica finanziaria.

Con questa legge non si approva, come si teme, la istituzione di credito provinciale e comunale, questa sarà discussa a suo tempo, e per questo infondato timore, non deve intralciarsi il corso di questo provvedimento.

Il giorno, che le prospere finanze dello Stato permetteranno in qualsivoglia maniera di provvedere anche a tutte le Provincie e Comuni del continente, non io certo pronunzierò una parola d'invidia.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Parpaglia.

Parpaglia. Nell'interesse di affrettare l'approvazione di questa legge, tanto reclamata e desiderata, associandomi alle parole dell'onorevole Fili-Astolfone, dichiarandomi grato al ministro del tesoro per averla presentata, rinunzio a parlare, perchè credo così di rendere il miglior servizio al mio paese.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Fiamberti.

Fiamberti. Sarò brevissimo. La domanda che io formulo è che il Governo voglia estendere l'applicazione della legge agli altri Comuni, che riterrà trovarsi in condizioni analoghe a quelle della Sardegna, e dico questo perchè se Messene piange, Sparta non ride.

Nella Liguria vi sono Comuni che si trovano in condizioni molto peggiori (*Rumori*) di quelli in cui si trovano quelli della Sicilia e della Sardegna.

Vi sono Comunelli rurali nella Liguria, che hanno veduto espropriare la propria casa comunale, dove il medico condotto non si paga perchè il bilancio non lo permette, e le spese obbligatorie non hanno modo di esplicarsi.

Questi Comuni i quali hanno veduto espropriare il loro povero patrimonio dagli appaltatori delle strade obbligatorie, imposte dal Governo, possono avere un trattamento eguale a quello che si fa ai Comuni della Sicilia e della Sardegna con la presente legge.

Quali inconvenienti possono derivare col'estendere i benefici di questa legge ad altri Comuni?

Attendo dall'onorevole ministro uno schiarimento al riguardo.

Cirmeni. Facciamo un'altra legge per i danneggiati dal terremoto in Liguria.

Fiamberti. Ci si dice: penseremo poi alla Cassa di credito comunale e provinciale. Tutte buone parole, ma intanto qui innanzi a noi abbiamo una legge che può giovare a molti Comuni; perchè non si può provvedere fin d'ora a dare al Governo il modo di estendere questo beneficio anche ad altri Comuni che si trovano nella medesima condizione?

Vi sono ragioni per non accettare questo concetto? Allora si dicano; se poi non ve ne ha alcuna, io credo che cotesto concetto dovrebbe essere fin da ora concretato in una disposizione di legge.

Presidente. L'onorevole ministro ha facoltà di parlare.

Luzzatti, ministro del tesoro. Per quanto mi possa allettare la novità e l'importanza del tema sottoposto all'esame della Camera, prendo

colla Camera e con me medesimo l'impegno della massima brevità.

Noi desideriamo che col prossimo anno i comuni della Sicilia, della Sardegna e dell'isola d'Elba possano godere i benefici che questa legge loro impromette; e non vorrei io assumere la responsabilità di ritardarla con un discorso troppo lungo o provocando controversie non direttamente pertinenti al tema.

Però alcune osservazioni fatte con arsenicale bonomia dal mio amico Bertolini (*Viva ilarità*) sotto forma di dubbi che contenevano anche le risposte, messi innanzi con modestia, che accresceva a questi dubbi la gravità, mi forzano, nell'interesse del credito pubblico, di cui sono qui in questo istante il custode, mi forzano a dargli, meno aspra che possibile mi sia, una risposta chiara.

L'onorevole Bertolini domanda: e di questi figliuoli, che voi procreate, chi ne assume la paterna responsabilità?

Questi titoli, che si mettono al mondo, sono una prole non confessabile dello Stato?

Ma, mi par così chiara l'indole di questo titolo, che poteva sottrarsi all'ingegno di qualsiasi altro, che non fosse l'onorevole Bertolini. Ed è perciò, me lo consenta, che io vedo nel suo discorso qualche cosa più della opposizione tecnica; ci vedo l'opposizione politica, la quale senza la gravità dei dubbi tecnici, che ha messo innanzi...

Bertolini. No! no!...

Luzzatti, ministro del tesoro... eh! via, l'opposizione politica balza fuori dalle sue ultime dichiarazioni, anche queste piene di bonomia, con cui mette in avvertenza i Siculi delle eventualità di elezioni generali! (*Si ride*).

Nientemeno che si lascerebbe al Commissario Regio la facoltà delle transazioni! Contro ciò un oppositore inflessibile del Ministero, l'onorevole Fili-Astolfone, ha risposto in modo così chiaro e perentorio, che mi dispensa dallo addentrarmi in questo tema.

Torno quindi al punto tecnico.

La Cassa depositi e prestiti, come la Camera sa, oggidì riceve a prestito somme ingenti; le sole Casse di risparmio postali oggidì hanno all'incirca 450 milioni, di depositi, affidati a credito alla Cassa dei prestiti, la quale ne è responsabile nella sua personalità giuridica quale istituto pubblico, che ha dietro sè lo Stato.

È perciò che piglia questi depositi a

prestito e li dà ai Comuni, alle Provincie, ai Consorzi e fa quello che farà dopo l'emissione delle cartelle, le quali non sono che uno strumento di più, concedentesi a questo Istituto e contraente alle stesse condizioni, con gli stessi obblighi, con gli stessi diritti, coi quali stipula oggidì.

Quindi ne traggio la risposta molto facile per l'onorevole Bertolini; i titoli, che emetterà la Cassa dei depositi e prestiti, si emetteranno con le stesse guarentigie e alle stesse condizioni, con le quali oggidì la Cassa depositi e prestiti assume dei debiti e fa de' mutui; nulla è mutato, non è che uno strumento di credito di più ascritto a questa istituzione.

Messe così le cose, mi pare tolto ogni adito a qualsiasi controversia.

Ma, dice l'onorevole Bertolini, voi assumete dei debiti di Stato indirettamente. No, onorevole Bertolini; e chiaramente indicato che la Cassa non può far prestiti che sulla sovrainposta comunale e provinciale e su altri cespiti di introiti comunali invigilati sicuramente dallo Stato.

Ora, come ho detto nella esposizione finanziaria, e come ripeto qui, la Cassa dei depositi e prestiti dal giorno della sua fondazione fino a oggi ha prestato più di 500 milioni ai Comuni e ai Consorzi senza perdere un centesimo; e non poteva perdere un centesimo, imperocchè non v'è malleveria più squisita, direi anche superiore a quella dello Stato, che questa dei ruoli di una sovrainposta, la quale garantisce essa il mutuo che si contrae.

Il mutuo del credito fondiario può diminuire pel valore della proprietà, ma volete che si perda la possibilità di riscuotere la sovrainposta? Finchè questa possibilità v'è, la cartella è garantita. Ed è congegnato in modo l'ordinamento dell'Istituto che esso riscuote a bimestri e non paga l'interesse di queste cartelle che a semestre. Cosicchè v'è la certezza assoluta, infallibile, ch'esso riscuoterà tutto ciò che gli occorre per fare il servizio di queste cartelle. Ma, dice l'onorevole Bertolini, voi fate appello al credito pubblico, voi fate delle emissioni. Onorevole Bertolini, questa osservazione fatta da Lei mi ha proprio persuaso che talvolta dormono anche i più eccellenti ingegni finanziari. (*Si ride*) Qui non si tratta di nuove emissioni: qui si tratta di trasformazione di debiti. Da una

parte si pagano questi debiti ed entrano in circolazione i capitali, dall'altra si emettono cartelle. Se fossero debiti nuovi si potrebbe parlare di nuovi appelli al capitale; ma qui non c'è che una piena corrispondenza fra quel che entra e quel che esce.

Si tratta di trasformare dei debiti esistenti da ragioni onerose a ragioni più miti d'interesse; cosicchè l'economia nazionale non s'impoverisce di nuovi capitali, ma la Nazione migliora in ciò che vi sono contribuenti italiani, i quali pagano oneri minori invece di oneri maggiori.

Io non posso dire che sono in discussione in questa Camera due sistemi di finanza: uno rappresentato dall'onorevole Bertolini e uno da me; l'uno che non crede cauto l'erario se non quando sono massimamente oppressi i contribuenti, l'altro che cerca di conciliare le cautele dell'erario con il respiro dei contribuenti. (*Benissimo!*)

Non farò una così impertinente dichiarazione; ma quando l'onorevole Bertolini mi dice che per tal guisa si allettano i capitali a impegnarsi in quest'impieghi sterili, io gli rispondo: nella legge che ci sta dinanzi v'è perfetta equivalenza fra quello che esce e quello che entra, e di quieti non vi sono che i contribuenti di quelle Province, i quali, per effetto di siffatti provvedimenti, per la prima volta riconosceranno il simbolo di uno Stato che non opprime, che non aggrava i tormenti, ma pensa anche a prestare la sua azione coordinatrice e integratrice, senza sua responsabilità, ad alleviare le condizioni del popolo più affaticato. Quando l'erario dello Stato, onorevole Bertolini, lo richiede, dobbiamo essere inflessibili, ma se senza aggravare l'erario dello Stato possiamo contribuire a una opera per effetto della quale i contribuenti riconoscano che lo Stato italiano non sempre flagella, ma qualche volta anche tempera le durezze dell'azione sua, a questo sistema di finanza rendo omaggio, a questo sistema di finanza credo in modo da passare oltre ai dubbi suoi, onorevole Bertolini, i quali non scuotono la solidità del credito dello Stato. Questo non può esser fatto con la oppressione di tutti i contribuenti, ma deve attingere alla pace e alla contentezza di coloro che col lavoro cooperano a dare alla fede pubblica dello Stato la maggiore e la migliore solidità. (*Bravo!*)

Ora, messo in chiaro questo punto ch'era

l'essenziale, non posso non far fronte a una obiezione del mio amico personale Bertolini che quasi tocca la mia competenza professionale.

Bertolini. No.

Luzzatti, ministro del tesoro. Sì. Ed egli si persuaderà di aver avuto torto, e in questa persuasione non dubitante avrà la migliore delle soddisfazioni. Egli dice: voi avete annunziato un'emissione. Perchè è evidente che un ministro del tesoro non viene dinanzi alla Camera a prendere impegni così solenni senza aver pensato anche ai mezzi coi quali farvi fronte (e i mezzi per far fronte alla sicurezza degl'impegni dell'Elba, della Sicilia e della Sardegna non sono piccoli), voi avete immaginato ed enunziato una emissione che sta all'uno e mezzo per cento circa sotto al corso del consolidato 5 per cento. E conchiude il mio inesorabile contraddittore: se voi aveste dichiarato che sono proprio debiti di Stato si sarebbe potuto fare una emissione a condizioni migliori.

A condizioni migliori, onorevole Bertolini?

Ma sa Lei il rimorso (Ella ha parlato di rimorsi con i sonanti versi del suo discorso, che, come l'antica tragedia, della quale aveva proprio tutta la figura, si ingrossava sino alla catastrofe finale, di cui lasciava responsabile la Camera) (*Si ride*), sa Lei, onorevole Bertolini, il rimorso mio quale è?

È di emettere questi titoli a ragione superiore a quella che forse le condizioni del mercato oggi non consentano. E se non li emettessi in condizioni eccezionali, certo non mi sarei impegnato alla Camera con quella dichiarazione.

Ma prenda, onorevole Bertolini, il titolo 4 e mezzo per cento che è un titolo all'interno uguale a questa cartella comunale e provinciale, la quale oggi esaminiamo.

Faccia il confronto del distacco che c'è fra il 4 e mezzo all'interno e il 4 al netto internazionale, ossia il 5 lordo, ed Ella vedrà che se riuscissi a emettere un titolo all'interno a un punto e mezzo circa sotto il consolidato 5 per cento al lordo, farei una emissione sommamente più vantaggiosa di quella che non rappresenti il corso del 4 e mezzo all'interno.

Quindi, me lo perdoni, qualunque obiezione poteva attendermi tranne quel cumulo di dubbi che Ella mette innanzi, come se i

dubbi (eccetto nel caso suo, perchè Ella è un uomo forte), non rappresentassero quasi sempre in questo Parlamento la potenza degli impotenti. (*Si ride*).

Ora, ripigliando il filo del discorso, dico che di tutto si può rimproverarmi, ma non di quello di cui Ella mi ha rimproverato.

Sa, se fossi stato al suo posto, quale obiezione avrei fatto?

Questa, a cui forse avrei risposto molto difficilmente, di badar bene, per l'ambizione, sempre legittima in un ministro del tesoro, di mettere al mondo dei titoli a prezzo troppo alto, di essere in condizione di poter sostenere questo corso anche nelle emissioni successive. Se questo dubbio Ella mi avesse fatto, avrei provato una maggior difficoltà di rispondere che all'altro; ma Ella non me lo ha fatto, nè io ho l'obbligo di trovar la risposta. (*Si ride*).

Ma altre cose gravi ha dette l'onorevole Bertolini, le quali attaccano, non dirò insidiano, le basi di questo disegno di legge, e ho l'obbligo di rispondere.

Egli ha detto che la Cassa di credito comunale e provinciale non esiste ancora, sebbene la Giunta parlamentare l'approvi a grande maggioranza e la consideri come uno strumento di credito necessario all'economia nazionale. Perchè pensare a uno strumento di credito che aggraverà ancor più la nostra situazione finanziaria? Imperocchè ai debiti vecchi se ne aggiungeranno di nuovi, gli uni e gli altri poi ci staranno sul collo perchè noi diamo al credito delle liberalità che possono diventare lussurie pericolose per la vita economica del nostro Paese.

Queste in sostanza sono le obiezioni mosse dall'onorevole Bertolini e ho pronta la risposta.

La Camera sa che per le leggi Sonnino-Colombo, che ho approvate, intorno alla Cassa depositi e prestiti, la condizione sua è aggravata d'impegni. La Cassa depositi e prestiti si è obbligata a consentire più larghe e più indulgenti annualità, che possono arrivare sino a 35 anni, a tutti i debiti accesi finora con essa. Quindi tutti i Comuni si affrettano a giovarsene; intanto per effetto di questa facoltà le entrate della Cassa scemano in ragione diretta del prolungamento delle annualità di questi debiti.

Aggiungasi, o signori, che le Casse po-

stali di risparmio ebbero un periodo, come dovevano godere, di grande svolgimento dei loro depositi. Ma oggidi sono giunte a una tale altezza che si può sperare di conservarla e di accrescerla gradatamente e lievemente, ma è impossibile di applicare a esse la teoria dell'aumento geometrico del risparmio, come si ebbe nei primi anni della istituzione.

Quindi manca alla Cassa dei depositi e prestiti uno degli elementi principali, ai quali attingeva per distribuirli a beneficio delle Provincie, dei Comuni e dei consorzi. D'altra parte crescono le responsabilità della Cassa dei depositi per effetto delle ultime leggi che io ho approvate. Da una parte il popolo italiano chiede, per fini ornamentali e per fini improduttivi, maggiori mutui alla Cassa, e la Cassa ogni dì più scarseggia di mezzi. Aggiungo che le leggi Sonnino-Colombo obbligano la Cassa a impiegare almeno la metà di tutti i depositi e di tutto il suo patrimonio in valori di Stato; savia norma imperocchè sarebbe spaventosa la situazione di una Banca (chè tale è la Cassa dei depositi), la quale impiegasse tutti i suoi depositi in operazioni a lunghissima scadenza, mentre questi depositi possono essere richiesti con quindici giorni di preavviso. E ne abbiamo già veduti in alcune occasioni i tristi effetti.

Da ciò l'avveduto provvedimento dei miei predecessori, i quali vollero che almeno la metà di tutti questi depositi fosse impiegata in valori di Stato, che per l'indole loro si possono facilmente collocare, e sui quali, in casi di estrema necessità, si può pigliare a prestito, mentre non si può pigliare a prestito su mutui fatti a Comuni, rimborsabili in trenta anni.

Ma tutta questa saviezza di provvedimenti ha il suo riscontro nella difficoltà dei mezzi di cui la Cassa oggidi dispone. Quindi si impone il dilemma: o restringere tutti i mutui che la Cassa fa, ovvero darle nuovi mezzi. Messo il Parlamento sotto la necessità di questo dilemma è evidente che la scelta non può essere dubbia. È necessario trovare alla Cassa dei depositi un nuovo strumento, per effetto del quale, senza assorbire i risparmi a intenti sterili li volga all'economia nazionale. Perchè se la Cassa dei depositi e prestiti presta per opere ornamentali, presta per lavori pubblici improficui, presta, come è avvenuto nel passato, per costruire teatri o per

opere simiglianti, compie un atto nocevole alla economia nazionale.

Ma se fa un prestito per diminuire la ragione di mutui onerosi a interesse più dolce, se fa un prestito per trovare danaro a quei Consorzi di bonificazione e di irrigazione che tanto ne difettano e sono l'onore e l'orgoglio della nostra agricoltura, allora per questo capitale vi sarà la coscienza di averlo volto nel modo migliore e più proficuo, ai fini di una sana economia nazionale.

Alla domanda fattami dall'onorevole Bertolini, se noi prescriveremo queste norme, io rispondo che il desiderio di lui è stato anticipato. Perchè, se esamini il disegno di legge per la fondazione della Cassa comunale e provinciale, vi troverà poste tali condizioni per la somma e per il modo degli impieghi, da rendere difficile questo sviamento del credito, che tanto paventa il nostro paese. Ma invito il mio amico Bertolini a esercitare la sua critica sottile per trovare altri provvedimenti e altri rimedi e gli dico che li accetterò tutti *a priori*. Imperocchè nessuno può dare un consiglio più utile all'economia nazionale che quello di volgere i beneficî della nuova Cassa, a profitto della produzione e di sviarli da quei fini improduttivi, di cui troppo si è compiaciuta sinora l'Italia.

Quindi qui siamo perfettamente d'accordo! Ma non è alla mia Cassa che egli deve imputare gli errori del passato. È a un uso non savio che si è fatto fin qui e che con lui deplorerei, se ci troveremo un giorno sui banchi dell'opposizione a difenderci da una maggioranza, la quale volesse volgere il denaro della Cassa a fine improduttivo. Egli sarà più sottile di me e io più impetuoso di Lui; ma tutti e due saremo ugualmente convinti d'impedire gli abusi di una istituzione che io non considererei più da me generata...

Bertolini. E ci riusciremo?

Luzzatti, ministro del tesoro. Se Ella, onorevole Bertolini, adoperasse una parte del suo sottile ingegno ad aiutarci in questo compito, invece di criticarci acerbamente, se Ella ci fosse più amico, molte cose andrebbero meglio. (*Si ride*).

E ora vengo a due obiezioni sostanziali, di cui io riconosco intiera la gravità e le quali vorrei escludere, non già coll'abilità di una parola sottile che non avrebbe fortuna forse

presso il mio amico Imbriani, ma con una dichiarazione netta ed esplicita.

L'onorevole Imbriani mi ha ricordato che ci sono parti d'Italia, dove si verificano, come nella Sicilia, nella Sardegna e nell'isola d'Elba, questi abusi del credito, che portano in sé medesimi la loro condanna e che si traducono in un onere, da cui bisogna liberare quelle vere vittime, quei veri servi dei prestiti usurari.

E io con l'onorevole Imbriani consento. Egli sa che ho studiato con amore le condizioni finanziarie delle Puglie e che, anche mercè il suo aiuto, sono riuscito in alcuni di quei Comuni, e in uno che mi è particolarmente caro, a trasformare, coi mezzi di cui dispongo, i debiti più onerosi in debiti più miti.

Allora ne trassi occasione per fare uno studio sulle Puglie, uguale a un dipresso a quello che ho fatto per la Sicilia e per la Sardegna. Per la Sicilia i documenti erano maggiori perchè la legge faceva obbligo espresso di questa trasformazione dei debiti, ma per la Sardegna e per le Puglie mancavano. Da questo studio traggio che, milione più milione meno, perchè l'indagine non è ancora compiuta, le Puglie hanno un debito di circa 30 milioni, e che, se avessi i mezzi per applicare alle Puglie questo stesso ordinamento di credito nuovo, che applichiamo, per esempio, alla Sardegna, si potrebbero alleviare, immediatamente, ai corsi attuali del consolidato, di circa 800 mila lire, migliaio di lire più o meno, le condizioni di quei paesi e quindi sgravare la sovrimposta fondiaria di un'ugual somma.

Io conosco troppo le condizioni di quei Comuni per non desiderare che venga presto il giorno in cui si possa applicare anche alle Puglie e ad altre parti d'Italia più afflitte questo nuovo e sottile strumento di credito; e prendo, fin d'ora, impegno, se mi rimanesse qualche residuo, come spero, delle operazioni in corso per la Sicilia e la Sardegna, di farne fecondo esperimento alle Puglie; come prendo impegno, appena avrò potuto raccogliere i mezzi e impiegarli per quelle isole, di cui oggi ci occupiamo, di venire a chiedere alla Camera di continuare questo esperimento anche per qualche altro luogo d'Italia. E prenderò, allora, in esame anche le tristi condizioni di quei Comuni della Liguria, di cui qui parlava l'onorevole Fiamberti. Ma

badiamo a salvarci da quel peccato dell'invidia nazionale, che è stata sempre la sterilità di tutte le cose nostre e la maledizione di tutta la nostra storia (*Approvazioni*), peccato che non può certo balenare dalle parole degli oratori che hanno parlato intorno a questa materia.

Noi, oggi, per effetto della legge della Sicilia, abbiamo l'obbligo di provvedere alla trasformazione dei debiti dei Comuni di quella regione; il Governo si è chiesto se non vi sia un'altra isola che soffra almeno come la Sicilia. E, francamente, se dovessi dire la mia opinione, non come ministro, ma come italiano, credo che la Sardegna soffra anche più della Sicilia (*Bravo!*). Se vi è un'altra isola che soffra come la Sicilia, possiamo chiedere di fare l'operazione dei prestiti solo per la Sicilia, trascurando la Sardegna?

Certo, come ministro del tesoro, mi sarei meglio acconciato a provvedere a 40 milioni di meno piuttosto che a 40 milioni di più, e son certo che i Sardi avrebbero avuto sufficiente patriottismo da permettere coi loro voti che l'operazione si facesse per la sola Sicilia e attendere ancora; ma appunto perchè i Sardi avrebbero dimostrato quest'attitudine ad aspettare e questa rassegnazione ai sacrifici, anche a essi doveva stendersi la mano soccorritrice dello Stato.

Pertanto nelle mie operazioni di tesoro mi sono adoperato per cercare di raccogliere anche la somma necessaria per alleviare i loro bisogni. Ma, direte, che cosa ci entra l'isola d'Elba? Alcuni mesi or sono il mio collega onorevole Guicciardini andò in quell'isola per ragioni d'ufficio, e dovè persuadersi che alcune nuove e gravissime calamità (tra cui la fillossera) hanno ridotto quell'isola, che era un giardino, in condizioni tali che vi è cominciata un'emigrazione prima ignota; trattandosi di un milione di debiti, e in vista della specie di simpatia che unisce fra loro le isole nella sventura (*Bene!*), ho pensato d'includere anche l'Elba in questo disegno di legge.

Ora prendo qui impegno che non appena abbia potuto mettere a posto questa operazione (che è delicata e difficile anche per la entità della somma) penserò con molta prudenza e secondo la possibilità di collocamento a portare aiuto con questo stesso metodo ai Comuni che più soffrono, e tra quelli che più soffrono non ho alcuna diffi-

coltà di mettere, per l'onerosità dei loro debiti, i Comuni che l'onorevole Imbriani ha indicato.

Prenda la Camera atto delle dichiarazioni di un ministro che non sforzerà mai il pubblico credito per venire in aiuto a miserie, le quali diventerebbero più gravi quando il credito dello Stato potesse essere compromesso, ma che ha anche la coscienza che un ministro del tesoro restringerebbe il campo della sua azione se oltre a esercitare la vigilanza, molto meccanica, sull'azienda dello Stato, se oltre a essere il custode dei debiti e delle entrate dell'Erario, non fosse anche il promotore dell'economia nazionale. (*Bene! — Approvazioni — Applausi.*)

Presentazione di una relazione.

Presidente. Invito l'onorevole Colombo-Quattrofrati a presentare una relazione.

Colombo-Quattrofrati. Mi onoro di presentare alla Camera la relazione della proposta di legge: Aggregazione del comune di Guiglia al circondario di Modena.

Presidente. Questa relazione sarà stampata e distribuita.

Continua la discussione sul disegno di legge: Unificazione dei debiti degli Enti locali delle isole di Sicilia, Sardegna ed Elba.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Aprile.

Aprile. Solamente per fare una dichiarazione, perchè credo che la discussione sia già stata abbastanza lunga; e la dichiarazione è questa.

Quando nell'estate scorsa si presentò il disegno di legge sul Commissariato civile in Sicilia, per unanime consenso della Camera si credette vi fossero bisogni urgenti, a cui fosse urgente di provvedere in Sicilia.

Nessuna delle altre parti d'Italia, o almeno nessuno dei rappresentanti delle altre parti d'Italia, chiese allora l'estensione immediata di quella legge alle altre regioni; se non che allora tutti fra coloro che si opponevano vivamente alla istituzione del Regio Commissario in Sicilia, perchè la credevano una istituzione foriera di pericoli, sin da allora concordemente dissero, che il solo vero

bene che questa legge avesse potuto portare era appunto questa, se mai, di migliorare la sorte dei Comuni; e molti fra coloro, e fra questi confesso che io pure fui, non credero che il Governo avrebbe provveduto a quella promessa della legge pel Commissariato che pareva ed era la parte sua buona ed utile.

Ora il Governo ha provveduto, ed è debito di quella parte dell'opposizione soprattutto siciliana, di assumere anche davanti ai propri elettori, la responsabilità di questo voto favorevole dato al Governo; il quale voto non è che un ricredersi lealmente di un sospetto ingiusto concepito precedentemente.

Ed è bene all'osservazione dell'onorevole Fiamberti si risponda che se la Camera ha creduto che tanti mali vi fossero nella Sicilia, al punto di imporre a noi una misura eccezionale; nel momento in cui viene ad applicarsi a noi una legge che ha parvenza ed anche sostanza di beneficio, non è bello, senza il peccato dell'invidia nazionale, di cui parlava l'onorevole Luzzatti, il chiedere che sia estesa a tutta l'Italia, per renderla forse fin da questo momento impossibile.

Luzzatti, ministro del tesoro. Io dissi che il peccato dell'invidia è estraneo a questa Camera.

Aprile. Insomma concludo dichiarandomi favorevole a questo disegno di legge e prego la Camera di votarlo subito.

Fiamberti. Chiedo di parlare per una dichiarazione.

Presidente. Non potrei darle facoltà di parlare in altro senso.

L'onorevole ministro e l'onorevole Aprile hanno voluto vedere nella mia domanda una qualche cosa che somigliasse ad invidia regionale.

Luzzatti, ministro del tesoro. Io no.

Fiamberti. Respingo cotesta interpretazione nel modo più assoluto.

Presidente. Quest'interpretazione non poteva essere data da alcuno; se fosse stata data l'avrei rilevato ed avrei richiamato l'oratore.

Fiamberti. Per spiegare il mio concetto dirò che ho trovato talmente buona questa legge che speravo che si sarebbe potuta anche applicare a qualche Comunello disperato della mia Liguria.

Ora, poichè l'onorevole ministro mi ha

detto che ha fondi limitati alle regioni che il disegno di legge contempla, ritiro la mia domanda.

Luzzatti, ministro del tesoro. Chiedo di parlare per una dichiarazione.

Presidente. Ne ha facoltà.

Luzzatti, ministro del tesoro. Ho chiesto alla Camera l'istituzione di una Cassa di credito comunale e provinciale e la mantengo in tutte le sue fondamentali disposizioni; ho consentito che avesse il passo questa legge dopo che la Commissione dei quindici, alla cui autorità la Camera non può non deferire, aveva nella sua maggioranza dichiarato che accettava il principio della Cassa. Dopo l'istituzione di questa Cassa potrò più facilmente portar sollievo a quei Comuni dei quali ha parlato l'onorevole Fiamberti.

Fiamberti. Ho già preso atto di queste dichiarazioni.

Presidente. Nessun atto chiedendo di parlare...

Cocco-Ortu, relatore. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Cocco-Ortu, relatore. Nell'ora in cui preme la necessità dei fatti debbo intendere che non bisogna abbondare di parole e che converrebbe anzi rinunciare a dirne anche poche.

Ma la Camera intende a sua volta che io, come relatore, devo alcune spiegazioni e dichiarazioni, rese indispensabili dalle censure, che dall'onorevole Bertolini furono mosse all'opera e alle proposte della Commissione; spiegazioni e dichiarazioni che saranno brevissime.

L'onorevole Bertolini ci ha rimproverato quasi di negligenza per non aver studiato e portato contemporaneamente alla Camera i due disegni di legge connessi, quello per l'istituzione della Cassa di credito comunale e provinciale e l'altro che discutiamo per l'unificazione dei debiti della Sicilia.

La Camera sa che la Commissione non potrebbe, senza mancare a un dovere di correttezza costituzionale, lasciar passare questo periodo dei lavori parlamentari senza riferire sopra il disegno di legge importantissimo dell'attuazione provvisoria domandata dal Governo riguardo ai provvedimenti da esso proposti concernenti il grave problema della circolazione. A questo studio si dedicò con cura solerte, nello intento di non assumersi la responsabilità di lasciare attuar quei provvedimenti tali quali sono proposti senza che il

Ministero conosca, in specie intorno ai più notevoli nei quali potremmo trovarci di fronte al fatto compiuto irrevocabile, il pensiero del Parlamento. La Commissione in pari tempo, di fronte all'impegno, solennemente preso dalla Camera e a un precetto legislativo di risolvere entro quest'anno la questione della unificazione dei debiti della Sicilia sentiva l'obbligo di non essere cagione a riprovevoli indugi. Ecco perchè s'è affrettata a presentare la relazione sopra tale argomento.

Queste due questioni dovevano formare oggetto di studio per la Commissione a preferenza di qualsiasi altra.

Trascurare il disegno di legge sui debiti della Sicilia sarebbe stato mettere la Camera nella condizioni di mancare agli impegni assunti verso quei Comuni, sarebbe stato sconvolgere i bilanci della Sicilia, già sistemati sulla fede che tali impegni sarebbero mantenuti. Come non vi era ragione di non venire in aiuto immediato delle Province sarde, riguardo alle quali non vi ha provvedimento che non convenga sollecitare, tanto sono gravi e penose, come giustamente affermò oggi il ministro del tesoro, le condizioni delle medesime.

Ma l'onorevole Bertolini ha fatto un altro addebito alla Commissione; ha detto, cioè, che noi con gli emendamenti proposti consigliamo di mancare alla fede pubblica.

Bertolini. No, no!

Cocco-Ortu, relatore. Può essere stato diverso il pensiero, ma le sue parole significano quel che io dico.

Ora io confesso che da qualsiasi altro avrei potuto attendermi tale rimprovero, ma non dall'onorevole Bertolini, il quale collaborò a quel disegno di legge, con cui veramente si mancava alla fede pubblica, riducendo la rendita. (*Interruzione dell'onorevole Bertolini*).

Noi non facciamo che una sola proposta; una proposta la quale si ispira ad un concetto conforme ai principii accettati nella legislazione moderna che erano nella consuetudine e negli statuti dei nostri Comuni antichi, quella, cioè, di chiamare i creditori ad intendersi col debitore. Non vi è quindi violazione di fede pubblica, vi è semplicemente l'applicazione di un principio già ammesso nel nostro dritto positivo.

D'altra parte la disposizione contro la quale insorge l'onorevole Bertolini torna a vantaggio degli stessi creditori, perchè così

soltanto non accadrà che alcuni di essi o per maltalento o per avarizia possano impedire a che si provveda in modo equo e ragionevole a salvaguardare i legittimi interessi di tutti. In tal modo si concilia l'utilità pubblica, che vuole sistemate le finanze dei Comuni con quella dei terzi, mediante le transazioni facilitate con le disposizioni che a tal fine si contengono in questo disegno di legge.

Quanto al disegno di legge per istituzione della Cassa di credito comunale e provinciale, noi non abbiamo potuto portarlo ora innanzi alla Camera (e questa è la dichiarazione che debbo fare a nome della Commissione) perchè, pure accettando il concetto della provvida istituzione, l'esame di quel disegno nei suoi particolari avrebbe richiesto la risoluzione di quelle gravi questioni, alle quali accennava l'onorevole Bertolini; in specie quelle attinenti al limite, ai modi, alle cautele per la concessione di nuovi crediti: questioni tutte che domandano uno studio meditato e pacato che non era possibile compiere in pochi giorni.

Ma non sospende l'indugio, come disse l'onorevole Bertolini, il disegno di legge sulla Cassa dei prestiti. Anzi ad eliminare ogni dubbio ed ogni sospetto, pur non riferendone oggi, abbiamo però voluto che la Camera riconoscendo che urge soddisfare i legittimi desideri di tutti gli altri Comuni, affermasse fin d'ora il concetto della creazione della Cassa dei prestiti comunali e provinciali.

Tale affermazione, che è consacrata in questa legge, costituisce un impegno indeclinabile, al quale la Camera non mancherà certo di adempiere per fatto della Commissione, poichè essa a sua volta s'impegna di riferire, alla ripresa dei lavori parlamentari, sul disegno di legge per l'ordinamento della nuova istituzione. Approvando oggi il progetto che ci sta dinanzi, e col quale essa incomincia ad attuarsi nei suoi benefici effetti, la Camera mostrerà che intende fermamente volgere il pensiero e le cure alle sorti delle minori unità amministrative dello Stato, che finora non furono ricordate che per aggravarle di oneri e crescere il fardello pesante delle spese obbligatorie che le opprime. Il nuovo istituto di credito permetterà alle Province e ai Comuni di provvedere, mercè la buona finanza, ai loro vitali interessi, ai legittimi bisogni locali per il progresso del nostro Paese. (*Benissimo!*)

Presidente. La discussione generale è chiusa.

Passiamo alla discussione degli articoli.

« Art. 1. Le provincie e i Comuni della Sicilia avranno la facoltà di unificare i loro debiti, secondo le disposizioni della presente legge, esclusi i mutui di favore della Cassa depositi e prestiti, portanti un interesse non superiore al 3.50 per cento, quelli della Cassa di soccorso per le opere pubbliche della Sicilia e gli altri di qualunque specie che non importino un tasso eccedente il 4 per cento.

« L'unificazione potrà essere resa obbligatoria con decreto del Regio Commissario. »

Ha facoltà di parlare l'onorevole Pipitone.

Pipitone. Ho domandato di parlare, non perchè io abbia il menomo dubbio su quali siano i Comuni della Sicilia, ma perchè, trattandosi di una legge desidero di avere tutti gli schiarimenti possibili ad evitare ogni possibile contestazione.

Ora io domando se tra i comuni della Sicilia siano come naturali compresi anche quelli delle piccole isole che stanno attorno alla Sicilia.

Cocco-Ortu, relatore. Sì, vi sono compresi: non c'è dubbio.

Presidente. Non essendovi altre osservazioni, letto a partito l'articolo 1°.

(È approvato).

« Art. 2. Il Regio Commissario civile della Sicilia, d'accordo coi ministri dell'interno e del tesoro, tratterà coi creditori delle Provincie e dei Comuni dell'isola, la liquidazione e transazione dei crediti rispettivi.

« Esso stabilirà, in corrispondenza alle liquidazioni e transazioni concordate, l'ammonizione dei nuovi prestiti da accordarsi agli enti debitori per la estinzione dei loro debiti.

« Spirati i poteri del Regio Commissario, resti, rispetto alla unificazione dei prestiti e le transazioni, saranno affidati a una Giunta a nominarsi dai ministri dell'interno e del tesoro.

« La proposta di transazione consentita a tanti creditori che rappresentino almeno i quarti della totalità del passivo sarà obbligatoria per tutti i creditori. Se nella prima adunanza mancasse tale numero, in una seconda riunione, convocata entro un mese, basterà a rendere la transazione obbligatoria se tutti il consenso di tanti creditori che rappresentino almeno la metà del passivo. »

Cocco-Ortu, relatore. Domando di parlare.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Cocco-Ortu, relatore. La Commissione nell'articolo 2 proporrebbe di sostituire all'ultimo inciso che dice: *il consenso di tanti creditori che rappresentino almeno la metà del passivo*, quest'altro: *il consenso della maggioranza dei creditori presenti*. Questa modificazione è resa necessaria per raggiungere il fine della legge, che è quello di non lasciare in una perpetua incertezza le finanze di quei Comuni, nei quali l'inerzia od il malvolere rendessero vani i tentativi per divenire ad amichevoli accordi. I creditori diligenti non possono temere che siano lese le ragioni loro. Si parla di creditori *presenti* ad evitare il dubbio d'interpretazione sorto nell'applicazione dell'analoga disposizione del Codice di commercio in materia di concordato.

Luzzatti, ministro del tesoro. Chiedo di parlare.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro del tesoro.

Luzzatti, ministro del tesoro. Io sono interamente d'accordo coll'onorevole relatore. Alla prima riunione devono esserci tutte le guarantee; ma, passato un mese, quelli che non sono presenti, non possono impedire un'operazione di questo genere.

Presidente. Allora, se non vi sono altre osservazioni, con questa modificazione metto a partito l'articolo 2.

(È approvato).

« Art. 3. I nuovi prestiti da ammortizzarsi in 50 anni saranno concessi dalla Cassa di credito comunale e provinciale. Tali prestiti dovranno servire allo scopo per il quale sono concessi, e non è ammesso sequestro od opposizione non solo sulle cartelle della Cassa di credito comunale, ma anche sul danaro corrispondente per la somministrazione dei prestiti stessi.

« L'importare dei mutui concessi per la unificazione dei prestiti sarà versato dalla Cassa sovventrice ai creditori dell'ente debitore. »

(È approvato).

« Art. 4. Le provincie e i Comuni della Sicilia hanno facoltà di riscattare i loro debiti attuali nonostante qualsiasi disposizione di legge o patto in contrario. »

Cocco-Ortu, relatore. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Cocco-Ortu, relatore. Qui per un errore di stampa è stato omesso l'ultimo periodo del corrispondente articolo ministeriale, nel quale si dispone: *i relativi atti sono esenti da qualsiasi tassa.* Questa disposizione fu accettata dalla Commissione e quindi deve essere nel testo dell'articolo 4.

Luzzatti, ministro del tesoro. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Luzzatti, ministro del tesoro. Accetto questa osservazione; e per non preoccupare i finanziari avverto che tutte le operazioni finanziarie si fanno così anche oggi; non è che una constatazione di fatto.

Presidente. Allora metto a partito l'articolo 4 con l'aggiunta di questo periodo:

« I relativi atti sono esenti da qualsiasi tassa. »

(È approvato).

« Art. 5. La Cassa depositi e prestiti è autorizzata:

a) a trasformare i mutui di favore da essa concessi portanti un interesse inferiore al 4 per cento in altri ammortizzabili in 50 anni, mantenendo i saggi della concessione originaria;

b) a concedere prestiti ammortizzabili in 50 anni per dimissione di altri esclusi dall'unificazione prevista nell'articolo 1°.

(È approvato).

« Art. 6. Oltre ai prestiti per la conversione dei loro debiti attuali potranno le Province e i Comuni della Sicilia ottenere dalla Cassa di credito comunale e provinciale nuovi prestiti per consolidare le passività fluttuanti del bilancio rispettivo, accertate al 30 novembre 1896, e per provvedere a spese derivanti da impegni presi a tutto lo stesso mese, per una somma complessiva non superiore ai 15 milioni. »

(È approvato).

« Art. 7. Per il periodo di 15 anni, nessun nuovo mutuo, oltre quelli autorizzati dalla presente legge, potrà essere concesso alle Province e ai Comuni della Sicilia, se non nella misura, in cui siano stati estinti i mutui non compresi nella unificazione.

« Restano però ferme, riguardo al Comune

di Palermo, le disposizioni della legge 14 luglio 1887, n. 4760, salvo l'ammortamento che potrà essere accordato in 50 anni.

« Nulla è innovato in quanto alla concessione ai Comuni di prestiti sulla Cassa di soccorso per le opere pubbliche della Sicilia.

Questa però è autorizzata a fare prestiti anche alle Province dell'Isola al solo scopo della costruzione di strade e nel limite stabilito dall'articolo 5 della legge 31 maggio 1883, n. 1353 (serie 2°).

Luzzatti, ministro del tesoro. Si potrebbe togliere quel però.

Presidente. Sì, è questione di pura forma. Se non vi sono obiezioni, pongo a partito l'articolo 2 con questa correzione.

(È approvato).

« Art. 8. Le concessioni dei prestiti di cui all'articolo 1, e quelle degli altri mutui di cui all'articolo 5, sono autorizzate con Decreto Reale su proposta del ministro del tesoro sentito l'avviso del Regio Commissario, e spirati i suoi poteri, della Giunta istituita con l'articolo 2. »

Di Rudini, presidente del Consiglio. Il secondo riferimento deve essere all'articolo 6 e non più al 5.

Cocco-Ortu, relatore. È vero.

Presidente. Allora diremo « all'articolo 6. Pongo a partito questo articolo 8.

(È approvato).

« Art. 9. Le disposizioni della presente legge saranno applicate a favore delle Province e dei Comuni della Sardegna e dei comuni dell'Isola d'Elba estendendo ad essa la disposizione dell'articolo 11, secondo capoverso, della legge 30 luglio 1896, n. 345.

« Le attribuzioni del Commissario Regio per l'unificazione dei debiti della Sardegna saranno esercitate da una Giunta da nominarsi colle norme del 1° capoverso dello stesso articolo; e per l'Isola d'Elba dal prefetto della provincia di Livorno. »

Ha facoltà di parlare l'onorevole Socci.

Socci. A proposito di questo articolo desidero domandare al Governo una cosa. C'è un'isola derelitta nel Mediterraneo, che per mille ragioni si potrebbe proprio dire, se frase non fosse troppo usata in Parlamento la Cenerentola fra le sorelle italiane; è l'isola del Giglio, dove non potete immaginare quanta miseria e qual desolazione vi sia. Ora io vorrei

che fosse chiamata essa pure a godere dei benefici da questa legge concessi alla Sardegna, all'Elba ed alla Sicilia; ecco la mia modesta domanda.

Luzzatti, ministro del tesoro. Non conosco precisamente le condizioni dell'isola del Giglio; ma se è così infelice, vuol dire che sarà anch'essa indebitata. (*Si ride*) E perciò, se la Commissione non ha difficoltà, per parte mia aderisco alla domanda dell'onorevole Socci.

Cocco-Ortu, relatore. Acconsente pure la Commissione.

Socci. Ringrazio.

Cocco-Ortu, relatore. Soltanto osservo che all'ultimo inciso dell'articolo, invece di dire « prefetto della provincia di Livorno » bisognerà dire « prefetti delle rispettive Provincie » perchè l'isola del Giglio sta nella circoscrizione provinciale di Grosseto.

Merello. Domando uno schiarimento. Per Sardegna s'intendono anche la Maddalena e le altre isole?

Voci. Sì! sì!

Di Rudini, presidente del Consiglio. Certo. Tutte le isole comprese nelle provincie di Cagliari e Sassari appartengono alla Sardegna non solo geograficamente, ma anche politicamente.

Presidente. Dunque l'articolo 9 resta modificato così:

« Le disposizioni della presente legge saranno applicate a favore delle provincie e dei comuni della Sardegna e dei comuni dell'Isola d'Elba e del Giglio estendendo ad essi la disposizione dell'articolo 11, secondo capoverso, della legge 30 luglio 1896, n. 345.

« Le attribuzioni del Commissario Regio per l'unificazione dei debiti della Sardegna saranno esercitate da una Giunta da nominarsi colle norme del 1° capoverso dello stesso articolo; e per le Isole d'Elba e del Giglio dai prefetti delle rispettive Provincie. »

Pongo a partito questo articolo così modificato.

(*È approvato*).

« Articolo 10. Con regolamento da approvarsi con Decreto Reale, saranno date le norme per la esecuzione della presente legge. »

(*È approvato*).

« *Disposizioni transitorie.* — Articolo 11. Fino a quando non sarà costituita la Cassa di credito comunale e provinciale, di cui nel-

l'articolo 3°, ai fini della presente legge, ne eserciterà le funzioni la Cassa dei depositi e prestiti colle norme stabilite nell'allegato A. »

Procederemo ora alla discussione dell'allegato A, rimanendo sospesa l'approvazione dell'articolo 11, a cui si riferisce questo allegato.

« **Articolo 1.** La Cassa dei depositi e prestiti, all'oggetto della presente legge, è autorizzata ad emettere cartelle unitarie del valore nominale di lire 200 e titoli che comprendano 5, 10 e 25 cartelle unitarie ammortizzabili in 50 anni all'interesse del 4 per cento esente da ritenuta per qualsiasi imposta presente e futura.

« L'ammortizzazione avrà luogo per sorteggio semestrale in proporzione del rimborso dei mutui, pei quali le cartelle vengono emesse. Gli interessi saranno pagati dalle pubbliche Casse a semestri posticipati al 1° luglio e al 1° gennaio di ciascun anno. »

Luzzatti, ministro del tesoro. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Luzzatti, ministro del tesoro. Io proporrei che, invece di dire: « in proporzione del rimborso dei mutui » si dicesse: « in corrispondenza del rimborso dei mutui »; perchè in ciò consiste appunto il carattere finanziario dell'operazione.

Presidente. Accetta l'onorevole relatore questa modificazione?

Cocco-Ortu, relatore. Accetto.

Presidente. Allora pongo a partito l'articolo 1° dell'allegato A, con questa modificazione concordata fra ministro e Commissione.

(*È approvato*).

« **Art. 2.** Le cartelle sono garantite dalle delegazioni rilasciate dagli enti mutuatari sugli agenti incaricati di riscuotere per loro conto le sovraimposte alle imposte sui terreni e fabbricati, giusta le disposizioni dell'articolo 17 della legge 27 maggio 1875, n. 2779.

« Quando per il servizio delle delegazioni fosse necessario eccedere il limite legale delle sovraimposte od aumentare quelle ora vigenti, che già fossero in eccedenza, le cartelle potranno essere garantite con delegazioni tratte sulle tasse del valore locativo, di famiglia o fuocatico e su quella del dazio e consumo. Le delegazioni per queste ultime

tasse sono ammesse a condizione che il loro importo non ecceda i tre quinti della previsione calcolata sull'introito medio dell'ultimo triennio, e a condizione che per tutto il periodo di ammortamento la esazione delle tasse rimanga affidata agli agenti di riscossione delle imposte, o a mezzo di appalto con vincolo di non variare, senza il consenso del Governo, le aliquote o le tariffe in vigore, nè il sistema di esazione per tutto il periodo suddetto.

« Alle delegazioni sono estesi i privilegi della legge 20 aprile 1871, n. 192, sulla riscossione delle imposte dirette. Le somme dovute alla Cassa dei depositi e prestiti per effetto delle delegazioni rilasciate a suo favore non potranno essere avocate per l'estinzione di altri debiti nemmeno verso lo Stato. »

(È approvato).

« Art. 3. I mutuatari, oltre all'interesse del quattro per cento netto, corrisponderanno a titolo di compenso per le spese di amministrazione dipendenti dai prestiti, una provvigione di centesimi 20 per ogni 100 lire del capitale iniziale mutuato. »

(È approvato).

« Art. 4. Alle cartelle emesse dalla Cassa dei depositi e prestiti alle loro cedole si applicano tutte le disposizioni che sono in vigore per i titoli a debito dello Stato.

« Gli Istituti di emissione sono autorizzati a valersi delle cartelle anzidette per tutte le operazioni, impieghi e investimenti per i quali debbono valersi dei titoli di Stato.

« Possono anche valersene gli istituti di assicurazioni in adempimento delle disposizioni contenute nell'articolo 145 del Codice di commercio. »

Ha facoltà di parlare l'onorevole Casana.

Casana. L'emendamento che mi permetto di sottoporre alla Camera e che propongo perchè ho speranza di vederlo accolto dal Ministero e dalla Commissione, consisterebbe nell'autorizzare anche gl'istituti di beneficenza a reinvestire i loro capitali in queste cartelle.

Sembra a me che queste cartelle presentino tali vantaggi, soprattutto per gli enti locali, che sarebbe davvero un grave inconveniente non consentire ad essi di farne acquisto.

Le istituzioni pubbliche di beneficenza

sono vincolate, per l'impiego delle loro somme, dall'articolo 28 della legge del 1890; è per conseguenza necessario che la legge autorizzi in modo speciale questo reinvestimento.

Qualora in queste cartelle potessero essere impiegati i capitali delle istituzioni di beneficenza, si avrebbe anche l'altro vantaggio che, cioè, la Cassa depositi e prestiti non sarebbe condotta a dovere impiegare in queste cartelle l'eccesso della quantità effettiva dei capitali suoi ai termini dell'articolo 5, che verrà, in seguito, a fare il servizio di queste cartelle. Il mio concetto è semplicissimo; ed io lo formulerei nel seguente comma:

« Così pure le istituzioni di beneficenza potranno investire le somme, oltrechè nei titoli di cui all'articolo 28 della legge 17 luglio 1890, anche in queste cartelle. »

Io spero che l'onorevole ministro e la Camera vorranno accogliere quest'aggiunta.

Luzzatti, ministro del tesoro. Debbo anzitutto chiedere che si facciano due piccole modificazioni all'articolo 4, mettendo un *ed* dove si dice: *dalla Cassa dei depositi e prestiti alle loro cedole*, e dicendo invece: *dalla Cassa dei depositi e prestiti ed alle loro cedole*, e cambiando la parola *assicurazioni* nella parola *assicurazione*.

In quanto poi alla proposta dell'onorevole Casana, io la credo opportunissima, e mi duole di non averci pensato prima. Questi titoli sono solidi ed eccellenti e così qualificati per le opere pie, che come si autorizza il loro acquisto per le Compagnie di assicurazione che vivono nel tempo, con maggior ragione si deve autorizzarlo per le opere pie che debbono godere le rendite e assicurare il capitale. Con queste cartelle avranno il beneficio del sorteggio e quello dell'interesse.

Questo è un titolo squisitamente idoneo per le istituzioni di beneficenza.

Presidente. Onorevole relatore, la Commissione accetta l'aggiunta dell'onorevole Casana?

Cocco-Ortu, relatore. L'accetta.

Presidente. Onorevole Casana, poichè per proporre ora un emendamento Ella dovrebbe presentarlo insieme con altri dieci colleghi, così io metterò a partito l'articolo 4° con la sua aggiunta, che può ritenersi concordata fra Commissione e Governo.

Pongo dunque a partito l'articolo 4° così concepito:

« Art. 4. Alle cartelle emesse dalla Cassa

dei depositi e prestiti ed alle loro cedole si applicano tutte le disposizioni che sono in vigore per i titoli a debito dello Stato.

« Gli Istituti di emissione sono autorizzati a valersi delle cartelle anzidette per tutte le operazioni, impieghi e investimenti per i quali debbono valersi dei titoli di Stato.

« Possono anche valersene gli Istituti di assicurazione in adempimento delle disposizioni contenute nell'articolo 145 del Codice di commercio. »

« Così pure le istituzioni pubbliche di beneficenza potranno investire le somme, oltrechè nei titoli di cui all'articolo 28 della legge 17 luglio 1890, anche in queste cartelle. »

(È approvato).

« Art. 5. I fondi eccedenti i bisogni dei servizi della Cassa dei depositi e prestiti potranno essere da questa impiegati, oltrechè nei modi indicati dall'articolo 22 della legge 17 maggio 1863, n. 1270, e dall'articolo 23 della legge 8 agosto 1895, n. 486, anche nell'acquisto di cartelle che essa è autorizzata ad emettere in virtù della presente legge. »

(È approvato).

« Art. 6. In attesa dell'allestimento delle cartelle, la Cassa dei depositi e prestiti potrà in loro sostituzione rilasciare agli acquirenti dichiarazioni provvisorie corrispondenti alle somme complessive degli acquisti fatti. A queste dichiarazioni sono applicabili tutti i privilegi e le garanzie delle cartelle stesse. »

(È approvato).

« Art. 7. Con Decreto Reale saranno stabilite tutte le altre norme concernenti le modalità della emissione delle cartelle. »

Luzzatti, ministro del tesoro. Domanderei alla Camera di acconsentire che si dicesse tutte le altre norme e condizioni; perchè, se nella fretta si fosse dimenticato qualche cosa, è necessario che il Governo per Decreto Reale abbia la facoltà di provvedere. Propongo quindi che sieno aggiunte le parole « e condizioni ».

Presidente. La Commissione accetta?

Cocco-Ortu, relatore. Sì.

Presidente. Allora metto a partito l'articolo 7 con questa aggiunta.

(È approvato).

Metto ora a partito l'articolo 11, del quale

ho dianzi dato lettura e che implica l'approvazione dell'allegato A.

(È approvato).

Nella seduta pomeridiana si procederà alla votazione segreta di questo disegno di legge.

Discussione del disegno di legge: Erogazione della parte disponibile del fondo accordato dalla legge 20 luglio 1890, n. 7018, serie 3^a, a favore dei danneggiati dalle piene e dalle alluvioni avvenute nel 1896.

Presidente. L'ordine del giorno reca: « Erogazione della parte disponibile del fondo accordato dalla legge 20 luglio 1890, n. 7018, serie 3^a, a favore dei danneggiati dalle piene e dalle alluvioni avvenute nel 1896. »

Si dia lettura del disegno di legge.

Borgatta, segretario, legge: (V. Stampato numero 359-A).

Presidente. L'onorevole ministro accetta che la discussione si faccia sul testo della Commissione?

Prinetti, ministro dei lavori pubblici. Accetto.

Presidente. Se nessuno chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

(La discussione generale è chiusa).

« Art. 1. L'autorizzazione di spesa e le disposizioni di cui all'articolo 1° della legge 20 luglio 1890, n. 7018, serie 3^a, per concorsi e sussidi ad opere stradali e idrauliche provinciali, comunali e consorziali, distrutte o danneggiate dalle piene dell'autunno 1889, sono estese, nei limiti delle somme disponibili, a favore di analoghe opere danneggiate o distrutte dalle piene o dalle alluvioni avvenute nel 1896. »

Fusinato. Chiedo di parlare.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Fusinato.

Fusinato. Desidero rivolgere una preghiera all'onorevole ministro dei lavori pubblici, la quale, d'altra parte, date le ben note sue consuetudini amministrative, può sembrare superflua. Lo prego, cioè, di curare che della distribuzione dei sussidi si voglia occupare egli direttamente e personalmente; dalla qual cosa, per la grande fiducia che ho in lui, mi riprometto due vantaggi. In primo luogo mi riprometto che concetti molto equi, molto sereni ed imparziali presederanno alla distribuzione dei sussidi stessi, e che la distribuzione in sé stessa sarà ragguagliata non solo

all'entità del danno, ma anche alla capacità economica degli enti pubblici danneggiati.

In secondo luogo mi riprometto una maggior sollecitudine nella distribuzione dei sussidi, che vorrei fosse, per quanto è possibile, svincolata dalle lungaggini, spesso eccessive e fastidiose, della burocrazia, perchè in nessun caso come in questo si può ripetere che *qui cito dat bis dat*.

Prinetti, ministro dei lavori pubblici. Terrò il massimo conto delle raccomandazioni fatte dall'onorevole Fusinato.

I criteri a cui egli ha alluso, saranno seguiti nella distribuzione dei sussidi; ed io, nella misura delle mie modeste forze, cercherò di occuparmene e di accudire personalmente a questa bisogna.

Del resto posso assicurare che anche l'applicazione della legge del 1890, per quello che mi consta, fu tale, da non meritare le censure che le vennero fatte.

Si tratta forse di qualche caso isolato, ma nel complesso la distribuzione dei sussidi ha proceduto con la dovuta serenità di giudizio.

Fusinato. Ringrazio l'onorevole ministro delle sue dichiarazioni.

Presidente. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo a partito l'articolo 1º, di cui ho già dato lettura.

(È approvato).

« Art. 2. Le domande di concorsi e sussidi per i danni delle piene dell'autunno 1889 e delle piene ed alluvioni avvenute nel 1896 dovranno essere presentate nel perentorio termine di un anno dalla data della presente legge. »

(È approvato).

In seduta pomeridiana si procederà alla votazione segreta di questo disegno di legge.

Discussione del disegno di legge: Ripartizione in vari esercizi finanziari dei fondi per la sistemazione del Tevere e per la costruzione del Palazzo di Giustizia in Roma, e soppressione dell'Ufficio Tecnico-Amministrativo per le opere governative edilizie in Roma.

Presidente. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Ripartizione in vari esercizi finanziari dei fondi per la sistemazione del Tevere e per la costruzione del

Palazzo di Giustizia in Roma, e soppressione dell'Ufficio Tecnico-Amministrativo per le opere governative edilizie in Roma. »

Si dia lettura del disegno di legge.

Borgatta, segretario, legge: (V. Stamp. n. 341-A).

Presidente. La discussione generale è aperta su questo disegno di legge.

Onorevole Santini, ha facoltà di parlare.

Santini. Per l'ora che incalza mi limiterò ad una sola raccomandazione. Prego il ministro di darmi qualche assicurazione per quei proprietari, che posseggono lungo la Farnesina, e cioè lungo il tratto dal ponte Sisto al ponte in ferro, i quali rimangono con le proprietà vincolate, mentre l'espropriazione non si fa per la sospensione dei lavori.

Come l'onorevole ministro sa, da molti anni questi proprietari hanno avuto l'avviso di espropriazione, ed oggi si trovano con gli stabili vincolati e non espropriati.

Prego il ministro di studiare se ci sia modo di danneggiar meno questi proprietari.

Presidente. Onorevole Beltrami, ha facoltà di parlare.

Beltrami. Il disegno di legge, che ci sta dinanzi, modifica il riparto delle somme stabilite dalla legge Genala, che fu anch'esse votata in uno scorcio di seduta.

Non posso abusare della pazienza dei colleghi. Mi limito quindi a notare che il riparto in quella occasione era equo, ed i fatti lo dimostrarono. Ora si crede di modificare questo riparto; ed io non ci ho nulla in contrario visto che non si crea un onere nuovo, ma si modifica soltanto quello esistente.

Mi permetto però di notare che non posso approvare questo sistema, perchè nell'opinione pubblica si radica l'idea che si vogliano ostacolare i lavori.

Invece i lavori non proseguono, non per mancanza di fondi, ma perchè non furono iniziati logicamente. Il Governo dunque non ha colpa di questi ritardi; se ha una colpa, quella di aver iniziato male i lavori e di non averli condotti con quella fermezza, che era necessaria.

Quando si è votata la legge del 1893, insieme con un altro collega, proposto che fosse presentata una relazione sullo stato dei lavori di Roma affinché fosse possibile deputati di farsi un'idea del modo come erano stati condotti.

Ed ora io prego nuovamente l'onorevole ministro, che ha rimaneggiato tutta ques-

materia, di cogliere questa occasione e pubblicare una relazione, affinché il Parlamento abbia modo di meglio giudicare intorno a questi lavori. Per esempio, per il Palazzo di Giustizia, che oggi ci occupa, nel 1893 si era stabilito che vi dovesse essere più di un appalto; ora si vuol fare un appalto unico.

Ma, se si vuol fare quest'appalto unico non so se convenga trascurare tutte quelle cautele che erano stabilite colla legge Genala; perchè sarebbe poco corretto che si dovesse poi, durante i lavori, ridurre la spesa per mancanza di danari, o che si presentassero inconvenienti statici i quali impedissero la continuazione dei lavori.

Prego quindi l'onorevole ministro di voler tenere maggiormente informata la Camera sull'andamento di questi lavori.

Presidente. L'onorevole ministro ha facoltà di parlare.

Prinetti, ministro dei lavori pubblici. Ho poche parole da dire all'onorevole Santini. Dalla relazione egli ha chiaramente potuto vedere che una parte dei lavori del Tevere si rinviavano, per ragioni indipendenti dalla volontà del Governo. Non procedendosi ai lavori è evidente che l'espropriazione non può aver luogo, perchè non posso occupare stabili dei quali occorrerà di disporre fra 3 anni. Sarebbe una regola amministrativa abbastanza curiosa!

Vedrò se sarà possibile fin d'ora di venire alla determinazione delle somme da pagarsi, quando si renderà necessaria la demolizione degli stabili, affinché i proprietari sappiano subito qual'è la somma che potranno toccare. S'intende bene ch'essi non avranno diritto, nel modo più assoluto, alla decorrenza degli interessi. Questa, se è compatibile colle nostre norme amministrative, è la sola cosa che posso fare.

Come dico, non è colpa nostra (e qui rispondo ad una delle osservazioni dell'onorevole Beltrami) se i lavori del Tevere non si possono prontamente eseguire. Ma poichè eseguire subito non si possono, noi avanziamo i fondi, ch'erano destinati al Tevere, al Palazzo di Giustizia, compensando poi le due partite con maggiori stanziamenti negli anni venturi per il Tevere e minori pel Palazzo di Giustizia: senza ciò gli stanziamenti pel Tevere andrebbero nei residui. Ora io credo che la penuria di lavori che si lamenta nella capitale e il non essersi potuto sinora

finire a Roma nessun lavoro giustifichino largamente il provvedimento, che è corretto. Certo ammetto con l'onorevole Beltrami che più e più volte si sono rimaneggiati questi stanziamenti; ma, Ella lo crederà, la colpa non è mia.

Quanto al discutere troppo frettolosamente una legge di stanziamento, Ella ha ragione, onorevole Beltrami: ma io le faccio osservare che la legge, che discutiamo, non porta nessuno aggravio al bilancio, e non fa che spostare alcuni stanziamenti in modo che si compensano perfettamente fra loro.

L'onorevole Beltrami ha detto che non fu mai presentata la relazione sui lavori di Roma, che pure è obbligatoria per legge.

Anche di questo la colpa non è mia; ma ho già dato disposizioni perchè sia presentata. Solamente io debbo prima compiere alcuni atti, sui quali sarà utile di rendere conto alla Camera, come l'appalto del Palazzo di Giustizia e il rimaneggiamento degli uffici, per dare loro unità di direzione, mentre oggi sono autonomi e un po' troppo al di fuori dell'azione del ministro.

Tutto ciò io dovrei compiere in alcuni mesi; e preferirei, se la Camera non è di diverso avviso, presentare la relazione a fatti compiuti; perchè così riuscirebbe più interessante.

Riguardo alla divisione degli appalti del Palazzo di Giustizia, io sono di diverso avviso. Ne dico la ragione.

L'onorevole Beltrami ha avuto troppa parte in tutte le questioni che si agitarono su questo argomento perchè io debba far perdere tempo alla Camera spiegandone i dettagli.

Il progetto intero del Palazzo di Giustizia si contiene (lasciando ancora un margine di 800,000 lire per gl'imprevisti) nei limiti degli stanziamenti di legge. Dunque da questo punto di vista non v'è ragione di fare appalti speciali.

L'abolizione del secondo piano fu una questione molto discussa e molto discutibile dal punto di vista architettonico.

L'onorevole Beltrami sa pure che nella lunga e dolorosa serie di contestazioni, che nacquero intorno al Palazzo di Giustizia, uno dei motivi principali di contestazione è stato quello del cantiere. Ogni appaltatore, quando ha terminato l'appalto, vuol vendere il cantiere al suo successore od allo Stato. Nel caso del

Palazzo di Giustizia lo Stato una volta ebbe la bontà di comperarlo da un appaltatore e poi di rivenderlo all'appaltatore successivo.

Oggi io mi trovo sulle spalle una grossa questione appunto per causa del cantiere, che l'appaltatore scaduto non vuol demolire. Se riesco ad eliminare questa questione, un gran passo sarà fatto per la prosecuzione dei lavori.

Quanto poi alla questione della platea, Ella comprenderà bene, onorevole Beltrami, come io qui non posso assumere la responsabilità di esprimere un parere tecnico mio.

Nei pareri di tutti i tecnici che hanno esaminato e riesaminato la questione, non è mai stato considerato il pericolo della costruzione del secondo piano.

L'onorevole Beltrami, che fa parte del Consiglio superiore dei lavori pubblici, avrà occasione, se crede, di esprimere, in più opportuna sede, i suoi dubbi e di richiamare sull'oggetto l'attenzione di chi ha competenza ed autorità per giudicare.

Io, per parte mia, ripeto, qui ed in questa veste, non posso pronunziarmi in proposito.

Beltrami. Chiedo di parlare per una dichiarazione.

Presidente. Ne ha facoltà.

Beltrami. Faccio osservare all'onorevole ministro che non ho parlato per conto mio personale, ma come deputato.

La Camera, dopo tante discussioni e contestazioni, che si sono fatte sulla possibilità di poter costruire il secondo piano del Palazzo di Giustizia, avrebbe ben diritto, a mio avviso, di poter giudicare della questione, avendo sott'occhio gli elementi necessari; mentre invece si trova a dover approvare un complesso di lavori, nei quali è impegnato il bilancio dello Stato, senza saper nulla in proposito, e senza che ci sia un documento ufficiale, che valga a tranquillizzare i deputati su tale questione.

Presidente. Così è chiusa la discussione generale. Passeremo alla discussione degli articoli.

« Art. 1. Le spese autorizzate dalla legge 7 giugno 1894, n. 221, per la sistemazione del Tevere urbano, e dalla legge 6 agosto 1893, n. 458, per la costruzione del Palazzo di Giustizia in Roma, saranno ripartite negli esercizi finanziari dal 1897-98 in poi, secondo è indicato nella unita tabella. »

Si dia lettura della tabella.

D'Ayala-Valva, segretario, legge:

TABELLA indicante la nuova ripartizione delle spese già autorizzate per la sistemazione del Tevere urbano e per la costruzione del Palazzo di Giustizia in Roma negli esercizi dal 1897-98 in poi.

OPERE E LEGGI RELATIVE	Ammontare dello stanziamento da farsi negli esercizi						
	1897-98	1898-99	1899-1900	1900-1901	1901-1902	1902-1903	1903-1904
Sistemazione del Tevere urbano — Legge 7 giugno 1894, n. 221.	500,000	500,000	500,000	3,000,000	3,000,000	6,000,000	5,500,000
Costruzione del Palazzo di Giustizia in Roma — Legge 6 agosto 1893, n. 458.	3,000,000	4,000,000	4,000,000	2,500,000	2,500,000	»	»
Totali . . .	3,500,000	4,500,000	4,500,000	5,500,000	5,500,000	6,000,000	5,000,000

Cocco-Ortu. Domando di parlare per uno schiarimento.

Presidente. Ne ha facoltà.

Cocco-Ortu. A riguardo del Palazzo di Giustizia ci fu un periodo in cui o per considerazioni burocratiche o col pretesto di malintesa economia, si ebbe a temere un cambiamento nel disegno e nei materiali di costruzione del palazzo, il che avrebbe certo compromesso il decoro estetico dell'edificio. Tale pericolo fu allora in gran parte scongiurato. Così io vorrei dal ministro dei lavori pubblici l'assicurazione che per effetto di questa legge e dei provvedimenti nell'attuarla non verrà iattura alla parte estetica del palazzo. Per il risparmio, lieve in confronto dell'entità del lavoro, sarebbe indecoroso e deplorabile che non riuscisse, quale fu ideato, degno dell'Italia e di Roma.

Presidente. Onorevole ministro, ha facoltà di parlare.

Prinetti, ministro dei lavori pubblici. Posso assicurare l'onorevole Cocco-Ortu che nel complesso la parte artistica non soffrirà iattura. Per alcune questioni tecniche il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha fatto delle osservazioni; ed io le ho trasmesse all'ingegnere progettante, il quale risponderà; e mi auguro che si ottenga l'accordo, e che la questione abbia un termine. Ma non posso poi assicurare l'onorevole Cocco-Ortu che nei

dettagli il progetto originale non debba essere più o meno cambiato.

Presidente. Non essendovi altre osservazioni, pongo a partito la tabella della quale è stata data lettura.

(È approvata).

Pongo a partito l'articolo 1.

(È approvato).

« Art. 2. L'ufficio speciale tecnico-amministrativo, costituito, alla dipendenza del Ministero dei lavori pubblici, in virtù dell'articolo 12 della legge 20 luglio 1890, n. 6980, è soppresso a decorrere dalla promulgazione della presente legge.

« Alla trattazione di tutti gli affari di competenza del detto ufficio provvederà direttamente il Ministero dei lavori pubblici. »

(È approvato).

Essendo esaurito l'ordine del giorno, la seduta è levata.

La seduta è levata alle 12.20.

PROF. AVV. LUIGI RAVANI
Direttore dell'ufficio di revisione.

Roma, 1896. — Tip. della Camera dei Deputati.